



OSSERVAZIONI AL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO

LEGGE REGIONALE 65/2014, ART. 19

LEGGE REGIONALE 10/2010, ART. 27

**CONTRODEDUZIONI approvate
con DCM n. 71 del 13/05/2016**

PREMESSA

Il presente documento illustra la fase di controdeduzione alle osservazioni/contributi, ai sensi dell'art. 20 della LR 65/2014 e dell'art. 27 della LR 10/2010.

Il presente documento è introdotto da una tabella sintetica riassuntiva che elenca:

- 22 osservazioni/contributi, articolate in 74 punti, pervenute ai sensi degli art. 19 e 53 della LR 65/2014,
- 8 osservazioni/contributi, articolate in 32 punti, pervenute ai sensi degli art. 25 e 33 della LR 10/2010.

Successivamente ogni osservazione/contributo viene illustrata attraverso una scheda individuale che riporta:

- Numero progressivo attribuito dall'ufficio in ordine cronologico di arrivo;
- estremi della trasmissione;
- denominazione dell'osservante;
- sintesi dell'osservazione che ne riporta l'essenza, mentre per la sua lettura completa si rimanda all'osservazione nella sua stesura originaria, allegata al presente documento;
- controdeduzione intesa come motivazione per l'esito finale;
- esito per punti. In riferimento ad osservazioni complesse sviluppate in più argomenti, l'esito si articola specificando per ciascun punto dell'osservazione: accolta, parzialmente accolta, non accolta;

OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 65/2014				
N. progressivo	N. prot.	Data arrivo	Osservante	Esito
001	24515	20/05/2024	Comune di Firenze - Ufficio Ambiente	Accolta
002	28031	06/06/2024	Paolieri	Accolta
003	29111	11/06/2024	Comune di Certaldo	
Articolata in n.2 punti				
1				Non accolta
2				Accolta

004	30966	20/06/2024	Regione Toscana - Ufficio Vas	Vedi Oss. 15.4
005	31090	20/06/2024	Comune di Reggello	Accolta
006	33261	03/07/2024	Azienda Mitigliano	Accolta
007	39030	31/07/2024	Regione Toscana - Paesaggio	Vedi Oss. 15.6
008	39179	31/07/2024	Comune di Impruneta	Accolta
009	2235 DOCIN	01/08/2024	Città Metropolitana di Firenze – Ufficio Pianificazione strategica	Accolta
010 Articolata in n.20 punti	39977	05/08/2024	Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio	
1 QC				Non accolta
2 QC				Accolta
3 QC				Non accolta
4 QC				Non accolta
5 QC				Accolta
6 QC				Non accolta
1 QP				Accolta
2 QP				Non accolta
3 QP				Parzialmente accolta
4 QP				Non accolta
5 QP				Non accolta
6.1 QP				Non accolta
6.2 QP				Non accolta
6.3 QP				Accolta
7.1 QP				Non accolta
7.2 QP				Non accolta

7.3 QP				Parzialmente accolta
7.4 QP				Accolta
8 QP				Accolta
011 Articolata in n.4 punti	40188	05/08/2024	Comune di Scarperia e San Piero	
1				Non accolta
2				Non accolta
3				Non accolta
4				Accolta
012 Articolata in n.11 punti	40192	05/08/2024	Consulta interprofessionale	
1				Accolta
2				Accolta
3				Non accolta
4				Parzialmente accolta
5				Non accolta
6				Parzialmente accolta
7.1				Accolta
7.2				Parzialmente accolta
7.3				Accolta
7.4				Non accolta
7.5				Non accolta
013	40455	07/08/2024	Comune di Calenzano	

Articolata in n.10 punti				
1.1				Parzialmente accolta
1.2				Accolta
1.3				Non accolta
1.4				Accolta
2				Accolta
3.1				Non accolta
3.2				Accolta
4				Accolta
5				Accolta
6				Non accolta
014 Articolata in n.3 punti	40465	07/08/2024	Comune di Bagno a Ripoli	
1				Parzialmente accolta
2				Accolta
3				Accolta
015.1	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio u.o. Sistema Informativo Regionale, di telerilevamento e cartografico, per il monitoraggio e il governo del territorio	Accolta
015.2	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale	Accolta

015.3	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici	Accolta
015.4 Articolata in n.3 punti	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità Settore VAS e VInCA	
1				Parzialmente accolta
2				Non accolta
3				Accolta
015.5	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Settore Logistica e Cave	Non accolta
015.6	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	Accolta
015.7 Articolata in n.5 punti	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione tutela dell'ambiente ed energia Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR	
1				Accolta
2a				Accolta
2b				Non accolta
2c				Accolta
2d				Accolta
015.8	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Mobilità infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore mobilità ciclabile e	Accolta

			sostenibile attuazione PNRR e altri fondi	
015.9	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Direzione Mobilità infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale	Parzialmente accolta
015.10 Articolata in n.4 punti	40813	08/08/2024	Regione Toscana - Settore sistema informativo e pianificazione del territorio	
1				Accolta
2				Parzialmente accolta
3				Accolta
4				Parzialmente accolta

OSSERVAZIONI / CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. 10/2010

N. progressivo	N. prot.	Data arrivo	Osservante	Esito
VAS 001	28210	04/06/2024	Publiacqua	Non Accolta
VAS 002 Articolata in n.4 punti	29532	12/06/2024	Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche	
1				Accolta
2				Accolta
3				Non accolta
4				Accolta
VAS 003	30069	14/06/2024	Autorità Idrica Toscana	

Articolata in n.4 punti				
1				Non accolta
2				Non accolta
3				Non accolta
4				Non accolta
VAS 004	30145	15/06/2024	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Non accolta
VAS 005	30828	19/06/2024	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore VAS e VINCA	Vedi Oss. 15.4
VAS 006 Articolata in n.5 punti	31254	21/06/2024	Comune di Sesto Fiorentino	
1				Accolta
2				Non accolta
3				Non accolta
4				Accolta
5				Accolta
VAS 007 Articolata in n.18 punti	31478	24/06/2024	Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato	
1				Accolta
2				Accolta
3				Parzialmente accolta
4				Parzialmente accolta

5				Accolta
6				Accolta
7 a				Accolta
7 b				Non accolta
7 c				Non accolta
7 d				Non accolta
7 e				Non accolta
7 f				Non accolta
8				Accolta
9				Non accolta
10				Parzialmente accolta
VAS 008	31603	25/06/2024	ARPAT	Parzialmente accolta
VAS 009	34888	11/07/2024	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore VAS e VINCA	Accolta

Osservazione 001

Protocollo	24514	Data Arrivo	20/05/2024
Osservante	Comune di Firenze - Ufficio Ambiente		

Sintesi dell'osservazione

Per le aree dismesse individuate dal PTM si chiede di associare il codice attribuito dal Sistema Informativo dei Siti interessati da procedimento di Bonifica (denominato codice regionale SISBON).

Controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in quanto supplemento di conoscenze e pertanto si modifica il doc. "QCA3 – Atlante delle Aree dismesse e spazi opportunità".

Esito

Accolta

Osservazione 002

Protocollo	28031	Data Arrivo	06/06/2024
Osservante	Paolieri		

Sintesi dell'osservazione

Propone di consentire, attraverso una modifica della lettera c) dell'art.14 delle "N.A. – Norme di Attuazione", la possibilità di realizzare anche al di fuori dai PAPMAA e delle attività agrituristiche, piccole piscine pertinenziali.

Controdeduzione

Si ritiene che la richiesta formulata, relativa allo specifico intervento edilizio di realizzazione di piscina, sia da considerarsi, in via più generale, inerente ad una qualsiasi categoria di nuova edificazione o a trasformazioni urbanistiche.

L'osservazione nel limite del piccolo e congruo intervento edilizio è da ritenersi accoglibile in quanto la norma, così come adottata, sarebbe assimilabile a disciplina di livello puntuale tipica di uno Strumento della Pianificazione Urbanistica operativa (P.O. comunale), che presupporrebbe un livello di conoscenza dettagliata del territorio ed una maggiore scesa di scala.

Si ritiene che la tutela nei confronti dell'*Invariante Strutturale 3 - Storico-culturali* del PTM, in quanto strumento di area vasta, sia maggiormente perseguibile operando in termini di coerenza con gli elementi di valore presenti.

Si modifica, pertanto, l'art 14 del doc. "N.A. – Norme di Attuazione" adottato, (adesso art. 16 del doc. "Disciplina di Piano").

Esito

Accolta

Osservazione 003

Protocollo	29111	Data Arrivo	11/06/2024
Osservante	Comune di Certaldo		

Sintesi dell'osservazione

1) Segnala che l'elaborato "QC C11 Beni Archeologici" è limitato alla sola porzione Nord della Città Metropolitana di Firenze. A fini collaborativi segnala che nel PO sono state individuate le aree a potenziale interesse archeologico.

Chiede che l'elaborato "QC C12 Beni culturali e del paesaggio ed aree vincolate SO" tenga conto delle corrette graficizzazioni del POC del Comune di Certaldo.

2) Segnala che il perimetro dell'ambito denominato "I.S.3.251 Zufola" dalla tavola "ST C3 29 Carta delle Invarianti" non coincide con la perimetrazione dell'ambito "APS251 – San Michele" di cui all'art.12 del vigente PTCP che è stato oggetto di una puntuale precisazione.

Controdeduzione

1) Il doc. "QC C11 Beni Archeologici" riporta uno studio finanziato dall'allora Provincia di Firenze del 1995. Lo studio sui "Beni archeologici" riguarda solo la porzione Nord del territorio metropolitano. Si conviene sull'allora mancata opportunità di una totale copertura; tuttavia, a seguito della successiva evoluzione normativa la Città Metropolitana non ha più competenze in materia di Vincolo archeologico.

A tal proposito si ritiene opportuno operare in coerenza con quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, alla successiva osservazione n. 010, che invita a non rappresentare nel PTM la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice onde evitare ridondanze, disallineamenti e possibili conflitti. Allo stesso modo, si ritiene di poter operare di conseguenza anche sugli altri temi di cui è competente il PIT-PPR, nel rispetto della non competenza del PTM ai sensi della normativa vigente a seguito dell'Intesa Stato-Regione per il Paesaggio.

Si conviene pertanto di eliminare gli elaborati "QC C11 Beni Archeologici" e "QC C12 Beni culturali e del paesaggio ed aree vincolate".

2) Si ritiene accoglibile l'adeguamento del perimetro riferito all'ambito denominato "I.S.3.251 Zufola" nella tavola "ST C3 29 Carta delle Invarianti", trattandosi di una precisazione puntuale.

Esito per punti

1) Non accolta

2) Accolta

Osservazione 004

Protocollo	30966	Data Arrivo	20/06/2024
Osservante	Regione Toscana - Ufficio Vas		

Sintesi dell'osservazione

Vedi Osservazione n. 15.4

Controdeduzione

Vedi Osservazione n. 15.4

Esito

Vedi Osservazione n. 15.4

Osservazione 005

Protocollo	31090	Data Arrivo	20/06/2024
Osservante	Comune di Reggello		

Sintesi dell'osservazione

Chiede di evidenziare in modo più esplicito la proposta infrastrutturale del recupero dello storico trenino a cremagliera tra la stazione ferroviaria di Sant'Ellero e la località Saltino di Vallombrosa (sia nelle tavole che nella Disciplina)

Controdeduzione

L'osservazione è da ritenersi accoglibile in quanto la proposta è coerente e condivisa. Si modifica pertanto l'elaborato QP SM2 6.1

Esito

Accolta

Osservazione 006

Protocollo	33261	Data Arrivo	03/07/2024
Osservante	Azienda Mitigliano		

Sintesi dell'osservazione

Richiesta di apportare le seguenti modifiche al comma 4 dell'art.14 delle N.A.:

- Sostituire la parola “edifici” con le parole “organismo edilizio” alla lett. d) del comma 4 dell'art. 14;
- specificare alla lett. d) del comma 4 che “piscine e interventi pertinenziali risultano sempre concessi non incidendo sui Parametri volumetrici”

Controdeduzione

Si ritiene che la richiesta formulata sia da considerarsi, in via più generale, inerente ad una qualsiasi categoria di nuova edificazione o trasformazioni urbanistiche.

L'osservazione nel limite del piccolo e congruo intervento edilizio è da ritenersi accoglibile in quanto la norma, così come adottata, sarebbe assimilabile a disciplina di livello puntuale tipica di uno Strumento Urbanistico operativo (P.O. comunale), che presupporrebbe un livello di conoscenza dettagliata del territorio ed una maggiore scesa di scala.

Si ritiene che la tutela nei confronti dell'*Invariante Strutturale 3 - Storico-culturali* del PTM, in quanto strumento di area vasta, sia maggiormente perseguibile operando in termini di coerenza con gli elementi di valore presenti.

Si modifica pertanto l'art 14 del doc. “N.A. – Norme di Attuazione” adottato, (adesso art. 16 del doc. “Disciplina di Piano”).

Esito

Accolta

Osservazione 007

Protocollo	39030	Data Arrivo	31/07/2024
Osservante	Regione Toscana - Paesaggio		

Sintesi dell'osservazione

Vedi Osservazione n. 15.6

Controdeduzione

Vedi Osservazione n. 15.6

Esito

Vedi Osservazione n. 15.6

Osservazione 008

Protocollo	39179	Data Arrivo	31/07/2024
Osservante	Comune di Impruneta		

Sintesi dell'osservazione

Chiede di correggere alcune imprecisioni in riferimento all'elaborato ST-C2-25" Carta Statuto del patrimonio". In particolare di:

- 1) correggere il perimetro dell'area "ex Don Gnocchi",
- 2) inserire il perimetro dell'area sanitaria "Le Terme di Firenze",
- 3) togliere l'area destinata ad impianti tecnologici in località Casanuova, in quanto previsione non riconfermata dal PS,
- 4) togliere l'area destinata a presidi socio-sanitari in località S. Lorenzo alle Rose, in quanto previsione non riconfermata dal PS.

Controdeduzione

Si ritiene che l'osservazione sia accoglibile in tutti i suoi punti in quanto supplemento di conoscenza condivisa.

Esito

Accolta

Osservazione 009

Protocollo	2235 (DOCIN)	Data Arrivo	01/08/2024
Osservante	Città Metropolitana di Firenze – Ufficio Pianificazione strategica		

Sintesi dell'osservazione

Chiede di:

- segnalare gli elaborati del QP che hanno valore di disciplina;
- in conseguenza della individuazione degli Ambiti Territoriali di Interesse metropolitano, adeguare la definizione di piattaforme metropolitane all'art. 34 comma 1 delle N.A.;
- aggiungere tra i servizi e le attrezzature di interesse sovra comunale e metropolitano il maneggio di San Giovenale a Reggello (derivante dal PO di Reggello approvato 2023 – art. 38.3 N.A.) nella *Carta Statuto Patrimonio STC2*;
- aggiungere Londa e San Godenzo nell'elenco dei Comuni della Val di Sieve elencati all'art. 7 delle N.A.;
- inserire negli elaborati cartografici in scala 1:20.000 una tavola di inquadramento generale con la numerazione dei quadranti;
- nella tavola di inquadramento della Scheda della Piattaforma Fluviale 1 Pesa QPSM2, togliere il Comune di Capraia e Limite;
- all' art. 35 comma 3 delle Norme (ora art. 37 della Disciplina) sostituire la parola "criteri" con "indirizzi";
- evidenziare nell'art. 35 (ora art. 37 della Disciplina), che gli indirizzi prestazionali delle piattaforme fluviali assumono valore di disciplina di piano;
- nella parte di tutte le schede meta progettuali delle piattaforme metropolitane che descrive la zona omogenea e fa riferimento all'analisi sui funzionamenti territoriali per lo sviluppo sostenibile, scrivere il nome del documento di QC che è il *QCA1 (Atlante analisi socio-economica e funzionamenti territoriali)*;
- inserire nel documento Guida al Piano i riferimenti ai documenti della VAS;
- correggere il perimetro dell'invariante strutturale n. 2 fluviale, (adesso ATIM 2 fluviale), in una porzione di territorio ricadente nel comune di Empoli, erroneamente rappresentata a causa di un mero errore materiale di carattere grafico-informatico (elab. ST C4 8 -tav. n. 23, QP Sm2, QP SP);
- nell'introduzione dell'elaborato QPSM1 sostituire "indirizzi funzionali" con "indirizzi prestazionali".
- nei crediti modificare le attribuzioni del coordinamento del DIDA De Luca cor. scientifico, Pisano Cor. Operativo;
- all'art.9 comma 2 sostituire "di cui alla Del.C.M.n.64 del 28/07/2021" con "della Città Metropolitana di Firenze";

- all'art.16 comma 2 sostituire: "i boschi e le colture di pregio oliveti e vigneti sono rappresentate nella Carta dello Statuto -Patrimonio - ST C2" con "i boschi (con carattere ricognitivo) e le colture di pregio (oliveti, vigneti e castagneti) sono rappresentati nella "Carta dello Statuto-Patrimonio - ST C2";
- all'art.18 comma 1 aggiungere alla fine "a mero titolo ricognitivo". Al comma 3 inserire un punto al termine di "...acque di ruscellamento"" e riprendere con "A tale proposito, le variazioni colturali nelle aree critiche non dovranno comportare la riduzione dei tempi di corruzione delle acque meteoriche e impedire il loro scorrimento incontrollato sul suolo";
- all'art.19 comma 1 inserire prima del "Titolo III" "punto 1 del par.3.2.4";
- all'art.19 in fondo al comma 2 lettera d) dopo "e di metallo" aggiungere "Per i criteri dimensionali relativi al patrimonio edilizio a destinazione agricola si rimanda al punto 2 del par.3.2.4 della Relazione Statuto del Territorio ST-R";
- all'art.34 comma 5 sostituire "sulla base di accordi" con "sulla base di possibili accordi";
- al par. 1.1.2 dell'elaborato ST R Relazione Statuto eliminare "che nel presente Titolo è forse superfluo riportare";
- par. 3.2.4 pag. 30: eliminare "rispetto alla normativa precedente (LRT 1/2005) e iniziare con "La LR 65/2014";
- par.3.2.4 pag. 31: mettere in corsivo da "costituisce bosco qualsiasi area.... " fino a "sugherete" e poi da "sono assimilati a bosco..." fino a "presente articolo";
- par.3.2.4 pag. 31: togliere da "A tale proposito..." fino a "i dettami del testo unico forestale";
- par.3.2.4 pag. 31-32: togliere da "In tale ambito" fino a "funzionalità idrogeologica dell'area";
- par. 3.2.4 pag. 31: togliere frase "i criteri sono peraltro i medesimi.... normativa";
- par. 3.2.4 pag. 32: seconda colonna: "si ritiene di" definire (al posto di distinguere) e togliere da "72" fino a "dell'art" (cioè, togliere il riferimento all'art. 72). Nella frase successiva sostituire "propongono" con "definiscono" e togliere "seguenti", ma alla fine della frase scrivere "riportati nella tabella 1". Nella frase successiva sostituire "propone" con "stabilisce" e alla fine della frase scrivere "riportate nella tabella 2". Nell'ultima frase sostituire "propone" con "stabilisce " e togliere "colonna dell'art. 73 della" e mettere "1" dopo "tabella". Eliminare la frase "non si indicano...";
- in cima alla prima tabella scrivere: "TABELLA 1 - EDIFICI ABITATIVI". In cima alla tabella 2 scrivere: "TABELLA 2 - ANNESSI AGRICOLI";
- correggere dall'elaborato QP C1 Carta delle Strategie la corretta tipologia di alcune strade del Comune di Firenze che sono state indicate come SP quando invece sono SC;
- negli elaborati QCC7 e QCC8 togliere la toponomastica della CTR per problemi di sovrapposizione con alcuni contenuti delle carte;
- aggiungere nell'elaborato STC2 carta statuto-patrimonio le aziende a rischio di incidente rilevante;
- eliminare alle pagine 6 e 7 del documento QP ZO la frase che inizia con "Le parti di maggiore valore ambientale...";
- Refusi:

- Norme: errore battitura art. 32 (Valdiseive),
- ST R pag. 18: parola verde (alluvionali),
- QPSM1 – in ogni Piattaforma metropolitana in tutti i titoli della “RICOGNIZIONE ORIENTATIVA” staccare la “e” da “locali”,
- QPSM1 – pagina 6 in fondo alla prima colonna correggere “strategiche” con “strategie”
- QPSM1 – pagina 6 Piattaforma 1 Valdiseive,
- QPSM1 – Parte 1 in fondo “diretto riferimento al documento...” sistemare la fine della frase,
- QPSM1 – manca il tratteggio viola (tramvia di progetto) nella legenda delle tavole (piattaforma 2 BaR-FI, stazione ferroviaria Rovezzano, piattaforma 5 FI ovest, 6 Firenze SMN dove manca anche la linea continua viola),
- QCC8_manca collegamento a shape toponomastica,
- pag. 9 NA: in fondo prima colonna: "sentieristica",
- Art. 8: dividere l’articolo in due commi. Il secondo inizia da: “Fanno parte”,
- Art. 12 comma 2: ci sono due virgole accanto,
- art. 47: inizio seconda colonna sostituire art. 16 con art. 14 - alla fine del comma 2 sostituire art. 22 con art. 17 - comma 3 sostituire art. 16 con art. 14 - comma 4 sostituire art. 22 con art. 17,
- art. 14 ultimo rigo: sostituire art. 43 con art. 47,
- art. 17 comma 7: sostituire art. 43 con art. 47,
- Strategie di Piano, correggere in Strategia 2 la parola "trasposto" con "trasporto",
- Rivedere la legenda: manca la doppia linea tratteggiata della carta,
- Art.44, comma 4: correggere PTC con PTM.

Controdeduzione

Trattasi di lievi correzioni e refusi emersi dalla lettura degli elaborati. Si condividono le proposte dell’ufficio.

Esito

Accolta

Osservazione 010

Protocollo	39977	Data Arrivo	05/08/2024
Osservante	Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio		

Sintesi dell'osservazione

in riferimento al Quadro Conoscitivo:

1) In merito all'elaborato "STI3 – Invariante strutturale Storico culturale" rileva la necessità di un livello di approfondimento omogeneo per le diverse zone in cui si articola il territorio metropolitano e anche all'interno dei sotto ambiti presenti nelle medesime unità territoriali.

2) In assenza di approfondimenti estesi e sistematici richiede di non rappresentare le aree tutelate per legge nel quadro conoscitivo.

3) ritiene che la documentazione conoscitiva relativa al paesaggio manchi di analisi, anche per gli ambiti oggetto di approfondimento, quali ad esempio disamine critiche concernenti lo stato di permanenza, conservazione e vitalità di valori riconosciuti o indagini tese ad individuare specifiche situazioni di fragilità, degrado, sensibilità, rarità e integrità dei paesaggi.

4) In riferimento all'elaborato "QC-C3 Brownfields e aree dismesse" e al relativo "Atlante delle aree dismesse e gli spazi delle opportunità" ritiene opportuno redigere apposita scheda di approfondimento relativa ad ognuna delle aree dismesse individuate nell'elaborato e la definizione di direttive organiche da applicare nella pianificazione degli enti locali.

5) Chiede di inserire – anche in maniera non esaustiva - la categoria degli immobili tutelati ope legis nel quadro conoscitivo per il combinato degli artt.10 e 12 del D. Lgs.42/2004, nonché i manufatti degli edifici inclusi, tra i beni culturali immobili soggetti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004.

6) Ritiene che la risorsa archeologica non risulti sufficientemente inserita nelle strategie di Piano.

Ritiene che occorra considerare inoltre l'utilizzo di accordi quadro per lo sviluppo di specifici progetti.

Ritiene che la carta tematica "QC-C11- Beni archeologici" risulti mancante di tutta la porzione meridionale della Città Metropolitana, e risulta mancante di un elenco e di una schedatura dei siti rappresentati.

L'elaborato "1-QCR Relazione" rimanda la rappresentazione della risorsa archeologica nel territorio, al livello della pianificazione comunale o intercomunale, perdendo così il ruolo di CMF di coordinamento.

in riferimento al Quadro Propositivo:

1) auspica la definizione di strategie atte a promuovere la progettazione ed un inserimento coerente con i contesti tutelati nella realizzazione delle trasformazioni e nello sviluppo sostenibile che interessa anche il verde urbano ed i parchi.

2) Chiede che il PTM conduca un adeguato livello di approfondimento e alla dimensione locale uno studio su quelle che sono le aree vocate all'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sulla loro capacità di assorbirne gli impatti correlati, fornendo direttive e linee guida.

3) In riferimento alle infrastrutture di rete, ritiene opportuna l'elaborazione a scala metropolitana di una strategia con la definizione di linee guida, da declinarsi con uno specifico piano di settore che eviti il proliferare di antenne e stazioni radio-base soprattutto in aree sensibili evitando l'impatto fisico e percettivo su immobili ed aree di pregio (comprese quelle soggette a tutela monumentale e paesaggistica).

4) Ritiene che il PTM dovrebbe rappresentare ed esaminare le principali previsioni di interventi strutturali a rilevante impegno territoriale presenti sul territorio metropolitano, valutandone, alla scala opportuna i potenziali profili di criticità.

5) In riferimento all'elaborato "QPSP-Strategie generali e per zone omogenee" rileva la necessità di predisporre linee guida e direttive maggiormente cogenti in tema di "rigenerazione urbana" finalizzata ad elevare la qualità urbana, territoriale e ambientale degli assetti urbani. Allo stesso modo emergono come eccessivamente generiche, in assenza di una disciplina da applicare o da sviluppare, le strategie per i corsi d'acqua mirati alla realizzazione di infrastrutture blu di legatura e connessione territoriale.

6) In riferimento all'elaborato "QPSM1 schemi metaprogettuali – Piattaforme metropolitane":

6.1) "Piattaforma 1 Valdisieve" - chiede un approfondimento della scheda Area Bersaglio "AB 1.1.1 ex Ceramiche Brunelleschi" in considerazione della rilevanza e degli elevati profili di tutela storico-culturale e della valenza paesaggistica del comparto.

6.2) "Piattaforma 3 Mugello" - chiede un approfondimento della scheda AB 3.0.1 "Riqualificazione Villa Cafaggiolo" in considerazione della rilevanza e degli elevati profili di tutela storico-culturale e della valenza paesaggistica del comparto.

6.3) "Piattaforma 8 Empolese" - chiede di articolare la risorsa "paesaggio" in "beni culturali e paesaggio" e adeguare il contenuto dello stato attuale in quanto si ritiene non coerente. Nella scheda delle Aree Bersaglio (p.122) nella ortofoto è stata indicata erroneamente l'area bersaglio della ex Ceramica Fanciullacci (AB 8.1.1) con la sigla AB 8.1.3 che invece è relativa alla Ex Monteolivo posta nel comune di Empoli. Segnala che nell'ortofoto l'area bersaglio AB 8.0.1 Ex Lux è stata erroneamente indicata con la sigla AB 8.1.2.

7) In riferimento all'Elaborato 4 "QPSM2 – Schede metaprogettuali piattaforme fluviali":

7.1 – “Piattaforma fluviale 3 Sieve” - Invita a condurre un approfondimento in relazione alla rete per la mobilità lenta e alle sue potenziali interconnessioni con la linea ferroviaria faentina, quale strumento per la fruizione e valorizzazione del paesaggio e in merito al potenziamento di tale linea ferroviaria. Auspica l’elaborazione di direttive, linee guida per il contenimento e il controllo dell’infrastrutturazione stradale lungo l’asta fluviale e lungo i principali affluenti.

7.2 – “Piattaforma fluviale 4 fiumi Greve e Ema” invita a condurre un approfondimento finalizzato alla definizione di direttive efficaci e linee guida per i successivi livelli di pianificazione, volte alla mitigazione ambientale ed ecologica delle principali infrastrutture/legature di trasporto e a tutelare dalla cementificazione le aree prossime alla città di Firenze.

7.3 – “Piattaforma fluviale 5 Bisenzio” - chiede di inserire a pag.77 nell’elenco “ambiti bersaglio” la Villa Montalvo e il suo parco nel Comune di Campi Bisenzio.

7.4 – “Piattaforma fluviale 6 Arno” - chiede di approfondire la definizione di direttive e linee guida per i successivi livelli di pianificazione. In particolare, per il sottosistema “6.3. Arno inferiore”, chiede di inserire tra i centri di interesse culturale e di filiera il Museo della ceramica di Montelupo. Segnala nel comune di Capraia e Limite la presenza dell’antico porto fluviale di Villa di Bibbiani con il sistema delle canalizzazioni.

8) In vista della procedura di conformità al PIT/PPR richiede, con specifico riguardo agli aspetti paesaggistici, un raffronto puntuale delle strategie e delle previsioni con le pertinenti schede d’ambito, le schede di vincolo delle aree e degli immobili di notevole interesse pubblico e la disciplina dei Beni paesaggistici del PIT-PPR.

Controdeduzione

in riferimento al Quadro Conoscitivo:

1) Lo studio territoriale che ha portato alla pianificazione del tema in questione è di livello Statutario in quanto afferente alla materia storico culturale, per definizione a lungo termine e stabile a forme di aggiornamento, escluse riprecisazioni. Lo studio risale al primo PTCP approvato nel 1998 e “perfezionato” negli anni dai vari Piani Strutturali comunali. Il tema storico-culturale è stato successivamente traghettato nel PTCP approvato nel 2013. Si ritiene opportuno considerare tuttora validi i criteri e le valutazioni che hanno portato la definizione di tali perimetri, così come supportato dalle schede contenute nell’atlante “ST I3 – Invariante Strutturale 3 Storico-Culturale”.

Il criterio usato ovviamente è di tipo “tematico – qualitativo” e non di “omogeneità quantitativa”. A titolo di esempio preme evidenziare che nel Comune di Marradi sono presenti n. 12 aree di limitate dimensioni; mentre nel Comune di Barberino di Mugello è presente una sola area ma che comprende un vasto ambito territoriale.

2) Si condivide quanto richiesto e pertanto si elimina l'elaborato "QC C12 – Carta dei Beni culturali e del paesaggio" e non si rappresentano le aree tutelate per legge.

3) Rispetto alla eventuale carenza rilevata si ritiene opportuno operare in coerenza con quanto osservato dalla stessa Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio nel punto precedente, che invita a non rappresentare nel PTM la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice onde evitare ridondanze, disallineamenti e possibili conflitti. Allo stesso modo si ritiene di poter operare di conseguenza anche sugli altri temi di cui è competente il PIT-PPR, nel rispetto della non competenza del PTM ai sensi della disciplina normativa vigente a seguito di Intesa Stato-Regione per il Paesaggio. Si ritiene, infatti, che *disamine critiche concernenti lo stato di permanenza, conservazione e vitalità di valori riconosciuti o indagini tese ad individuare specifiche situazioni di fragilità, degrado, sensibilità, rarità e integrità dei paesaggi* non siano più di competenza del PTM.

4) Quanto richiesto è stato già contenuto nel citato documento, che si compone di una schedatura con adeguato grado di approfondimento per un livello metropolitano di carattere conoscitivo. Per ogni scheda relativa a 134 aree di interesse metropolitano, compresi quelli citati nell'osservazione (CMF 027, CMF 033, CMF 090, CMF 093), viene effettuata un'analisi comprensiva di una sintesi riferita ai seguenti parametri: valore posizionale, valore sociale, percezione del sito, valore culturale, valore di mercato. Il PTM non dà prescrizioni, tuttavia la redazione stessa di tale schedatura di analisi conoscitiva è indice di un'attenzione specifica ai valori anche storico-culturali e pertanto finalizzati ad un'appropriata futura rigenerazione.

5) Si condivide quanto richiesto e pertanto viene inserita la categoria di immobili tutelati ope legis per il combinato degli articoli 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 nell'elaborato "ST C5 – Carta Statuto immobili di notevole interesse pubblico e Beni architettonici e archeologici tutelati"

6) Nell'osservazione si ravvisa una incongruenza in quanto si parla di strategie di piano per un elaborato da Quadro Conoscitivo e si propone il ruolo di coordinamento della CMF per una materia non di competenza.

Il doc. "QC C11 Beni Archeologici" riporta uno studio finanziato dall'allora Provincia di Firenze del 1995. Lo studio sui "Beni archeologici" riguarda solo la porzione Nord del territorio metropolitano. A seguito della successiva evoluzione normativa la Città Metropolitana non ha più competenze in materia di Vincolo archeologico.

A tal proposito si ritiene opportuno operare in coerenza con quanto osservato dalla stessa Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, al punto 2) della presente osservazione, che invita a non rappresentare nel PTM la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice onde evitare ridondanze, disallineamenti e possibili conflitti. Allo stesso modo si ritiene di poter operare di conseguenza anche sugli altri temi di cui è competente il PIT-PPR, nel rispetto della non competenza del PTM ai sensi della disciplina normativa vigente a seguito di Intesa Stato-Regione per il Paesaggio.

Si ritiene pertanto di eliminare l'elaborato "QC C11 Beni Archeologici".

in riferimento al Quadro Propositivo:

1) Si condivide quanto osservato e si integra l'art. 15 delle NTA adottate, adesso art.17 della Disciplina di Piano – Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano - inserendo quanto segue al comma 5 lettera c): *La Città Metropolitana propone iniziative di coordinamento finalizzate ad una pianificazione di verde urbano e parchi all'interno degli insediamenti al fine di ridurre l'effetto di isola di calore, determinando al contempo una trasformazione dell'immagine urbana.*

2) Quanto osservato è tema di una proposta di Legge regionale che approfondirà l'argomento ed attribuirà competenze. Si ritiene pertanto opportuno rimandare ai successivi sviluppi.

3) L'elaborazione di piani di settore in materia di antenne e stazioni radio, come evidenziato nell'osservazione, è disciplinato da apposita normativa che attribuisce le competenze alle Amministrazioni Comunali. Si condivide, comunque il principio enunciato, e si provvede pertanto ad inserire uno specifico riferimento all'art. 14 delle N.A. adottate, adesso art. 16 comma 7 della Disciplina di Piano.

4) Il PTM individua già le previsioni di infrastrutture viarie di interesse metropolitano e le previsioni di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano. In riferimento, inoltre, alla richiesta di valutazione di potenziali profili di criticità si fa presente che ciò è contenuto nel PTM nell'elaborato "QC A5 – Atlante degli ambiti di attrattività metropolitana" e nelle schede metaprogettuali: "QP SM1 – Piattaforme Metropolitane", "QP SM3 – Stazioni Metropolitane".

5) Gli aspetti relativi alla "rigenerazione urbana" sono contenuti nelle schede metaprogettuali "QP SM1 – Piattaforme Metropolitane", "QP SM3 – Stazioni Metropolitane". Gli aspetti relativi alle strategie delle legature blu si trovano nelle schede metaprogettuali "QP SM2 – Piattaforme Fluviali". Si ritiene, piuttosto, che l'aver sviluppato nel PTM un apposito approfondimento, attraverso lo strumento della scheda metaprogettuale, manifesti proprio la volontà di un approccio progettuale del Piano in grado di dialogare maggiormente con il livello della pianificazione comunale, caratteristica innovativa di questo PTM adottato.

6.1) L'Area Bersaglio "AB 1.1.1 ex Ceramiche Brunelleschi" ancor prima di essere considerata nella scheda metaprogettuale oggetto dell'osservazione è stata analizzata e approfondita nel quadro conoscitivo in particolare nell'elaborato "QC A3 – Atlante delle aree dismesse e spazi opportunità. Osservazione non accoglibile poiché la richiesta è già contenuta negli elaborati del PTM.

6.2) Come evidenziato nell'introduzione dell'elaborato "QP SM1 – Piattaforme Metropolitane" le Aree bersaglio rappresentano ambiti di trasformazione che per il loro potenziale progettuale possono assumere un interesse di livello metropolitano; queste sono aree su cui possono convergere servizi, attività e funzionalità metropolitane. Le aree bersaglio sono distinte rispetto a due scenari propositivi: Scenario 0 inteso come scenario decisionale/ progettuale in

avanzato stato di pianificazione/progettazione, Scenario 1 inteso come scenario decisionale/progettuale in stato non ancora definito di pianificazione/progettazione. Il PTM approfondisce puntualmente le aree bersaglio afferenti allo scenario 1 mentre per lo scenario 0 rimanda alla Pianificazione/progettazione in corso. L'area Cafaggiolo fa parte dello scenario 0 e pertanto sono già esistenti numerosi procedimenti e approfondimenti pianificatori a riguardo.

6.3) Si condivide l'osservazione e pertanto si corregge la scheda "Piattaforma 8 Empolese" dell'elaborato "QPSM1 schemi metaprogettuali – Piattaforme metropolitane".

7) In generale per l'intera osservazione, si ritiene che aver sviluppato nel PTM un apposito approfondimento, attraverso lo strumento della scheda metaprogettuale "QP SM2 – Piattaforme Fluviali", manifesti la volontà di un approccio progettuale del Piano in grado di dialogare maggiormente con il livello della pianificazione comunale, caratteristica innovativa di questo PTM adottato; si tratta di un contenuto ulteriore rispetto a quanto disciplinato dall'art. 91 della L.R. 65/2014.

In riferimento al contenuto dell'osservazione più di dettaglio si evidenzia quanto segue:

7.1) In merito al tema della mobilità lenta il PTM ha sviluppato un'ulteriore scheda metaprogettuale che approfondisce appunto ambiti di fondovalle e/o fluviali: "QP SM4 - Rete sentieristica metropolitana";

7.2) L'elaborato "QP SM2 – Piattaforme Fluviali" corrisponde proprio a linee guida per i successivi livelli di pianificazione;

7.3) Le aree bersaglio sono state definite come aree dismesse della loro funzione originaria e da rigenerare, pertanto non adeguate per Villa Montalvo. Si condivide, tuttavia, il merito dell'osservazione e si inserisce Villa Montalvo come centro di interesse culturale e di filiera della scheda "Piattaforma fluviale 5 Bisenzio" dell'elaborato "QP SM2 – Piattaforme Fluviali".

7.4) Si condivide l'osservazione e pertanto si corregge la scheda "Piattaforma fluviale 6 Arno" dell'elaborato "QP SM2 – Piattaforme Fluviali".

8) A seguito anche del parziale accoglimento delle osservazioni n. 14 e 15.10 il PTM ha individuato le invarianti in conformità al PIT/PPR integrando lo Statuto e le Norme di Attuazione. Inoltre, si predispone un documento di raffronto fra:

- la disciplina del PIT, l'abaco delle invarianti e i beni paesaggistici da un lato;
- le strategie, lo Statuto e le Norme di attuazione del PTM dall'altro.

Esito per punti

in riferimento al Quadro Conoscitivo:

- 1) Non accolta
- 2) Accolta

- 3) Non accolta
- 4) Non accolta
- 5) Accolta
- 6) Non accolta

in riferimento al Quadro Propositivo:

- 1) Accolta
- 2) Non accolta
- 3) Parzialmente accolta
- 4) Non accolta
- 5) Non accolta
- 6.1) Non accolta
- 6.2) Non accolta
- 6.3) Accolta
- 7.1) Non accolta
- 7.2) Non accolta
- 7.3) Parzialmente accolta
- 7.4) Accolta
- 8) Accolta

Osservazione 011

Protocollo	40188	Data Arrivo	05/08/2024
Osservante	Comune di Scarperia e San Piero		

Sintesi dell'osservazione

- 1) ritenendo che l'invariante strutturale 3 storico culturale sia ricompresa nel territorio rurale, si chiede di tenere conto dell'individuazione del territorio urbanizzato operata dal PSI;
- 2) si ritiene che siano stati ricompresi all'interno dell'area I.S.3.021 Scarperia resedi di immobili interni al territorio urbanizzato per i quali non si rileva la necessità di tutela e di riconoscimento di interesse storico;
- 3) inoltre, per l'ambito I.S.3.021 Scarperia, in località Pianvallico, si chiede che il confine est della perimetrazione venga allineato al limite fisico del Torrente Levisone;
- 4) si chiede di rivedere l'art. 14 delle N.A. non limitando gli interventi nelle aziende agricole solo a quelli la cui necessità è dimostrabile tramite programmi aziendali, ritenendo più corretto tutelare queste parti di territorio attraverso la definizione di stringenti criteri insediativi per l'inserimento nel contesto rurale, escludendo ad esempio le zone sommitali, la chiusura di varchi ineditati e visuali aperte, con prescrizioni tipologiche e dimensionali e mantenendo l'obbligo, laddove possibile, di localizzare i manufatti al di fuori dell'area soggetta a invariante.

Controdeduzione

- 1) l'art.14 delle N.A. (adesso art. 16 della Disciplina di Piano), non disciplina esclusivamente parte del territorio rurale, ma può interessare anche un ambito urbano; è infatti legato al tema storico-culturale che, per definizione, è trasversale alla delimitazione del territorio urbano e rurale.
- 2) l'art.14 delle N.A. (adesso art. 16 della Disciplina di Piano), non disciplina esclusivamente parte del territorio rurale, ma può interessare anche un ambito urbano; è infatti legato al tema storico-culturale che, per definizione, è trasversale alla delimitazione del territorio urbano e rurale.
- 3) L'ambito I.S.3.021 consiste in una vasta area che comprende e salvaguarda i margini urbani di Scarperia e del lato est di Pianvallico. L'ambito si sviluppa quasi totalmente ad est del Torrente Levisone; la richiesta, pertanto, non si può configurare come una riprecisazione ma corrisponderebbe, di fatto, alla quasi totale eliminazione dell'ambito, scelta non condivisa.

4) Si condivide l'osservazione così come in parte evidenziato nella controdeduzione all'osservazione n. 2 e, pertanto, si modifica l'art 14 del doc. "N.A. – Norme di Attuazione" (adesso art. 16 della Disciplina di Piano).

Esito per punti

- 1) Non accolta
- 2) Non accolta
- 3) Non accolta
- 4) Accolta

Osservazione 012

Protocollo	40192	Data Arrivo	05/08/2024
Osservante	Consulta interprofessionale		

Sintesi dell'osservazione

1) Non risulta chiarissimo il valore della tabella dei PAPMAA, infatti rimane dubbio se l'all.3 del PTCP possa avere ancora valore indicativo o se debba considerarsi cassato in toto e siano così le amministrazioni locali a dovere legiferare in tal senso. Comuni che spesso si sono già dotati di Piani Operativi comunali. Il Piano individua aree molto significative in termini di estensione come nella perimetrazione delle invarianti storico – agrarie, senza definire una specifica normativa (art.17 N.A.) da delegare agli Enti Locali.

2) Il divieto di nuova edificazione indicato al comma 4 dell'art.14 delle N.A. del PTM è in contrasto con le leggi regionali toscane in materia di governo del territorio e di agriturismo.

Il punto c) del comma 4 dell'art.14 legittima i manufatti agricoli realizzati con PMAA ma non quelli senza, in contrasto con la legge regionale toscana.

3) il punto m) del comma 1 dell'art.15 nei casi di parchi agricoli e rurali di rilievo sovracomunale costituirebbero un esproprio a danno della comunità.

4) il comma 2 dell'art.16 “struttura agroforestale” definisce le coltivazioni di vigneto e oliveto come “di pregio”. Considera, pertanto, limitativo di altre coltivazioni comunque ritenute di pregio ed in contrasto con l'art.69 della LRT65/2014.

5) Si reputa che l'art.17 “Invariante storico-agraria” non definisce l'esatta natura della tutela. L'articolo dovrebbe indicare politiche di azioni coordinate e finalizzate alla cura e non alla tutela senza distinzioni tra territori “di serie A” e “di serie B”.

6) Reputa che l'art.18 “Aree boschive e forestali” affronta in modo discutibile la tutela idro-geologica e non considera quella climatica, senza prevedere incentivi. Inoltre, la perimetrazione di tali aree è inesistente e in sovrapposizione con la legge forestale. Si osserva che limitazioni generiche possono portare ad interpretazioni personali e contenziosi nella fase di applicazione.

7.1) in merito all'Articolo 19, osserva che le aree coltivate e quelle non coltivate fanno parte dello stesso ecosistema e tra loro esistono delle connessioni imprescindibili; bosco, pascolo, incolti..., la loro esclusione dalle aree agricole non trova alcuna giustificazione.

7.2) in merito al comma 2 lettera “a” dell'art. 19, osserva che tutte le prescrizioni sono in netto contrasto con l'articolo 69 della Legge Regionale 65/2014.

7.3) Nelle N.A. art. 19 punto d) non si considerano le aziende che non raggiungono i requisiti minimi e le aziende specializzate (art 73 lex 65 e art 6 reg. attuazione 63R).

7.4) Le sistemazioni idraulico agrarie realizzate tramite i muretti a secco sono tutelate, ma la normativa non è chiara, risulta troppo generica (art 19 punto c) e, in particolari situazioni, potrebbe essere penalizzante in termini di gestione aziendale economico agraria. Infatti, bisogna considerare il costo di mantenimento per chi detiene la proprietà e talora anche una conflittualità sulle scelte imprenditoriali (ART. 69 L.R. 65/2014).

7.5) In relazione alle serre, e anche alle piscine, si rimanda a “un di norma” che non dà chiarezza sull’operatività che ne possa conseguire, è troppo generico e, nel contempo, prescrittivo per i Comuni. L’indicazione al generico divieto alle baracche, capanne pollai ecc. contrasta con la specifica normativa della Legge Regionale n.65 in proposito.

Controdeduzione

1) L'allegato 3a del PTCP decade insieme al piano; al suo posto è stato introdotto il par. 3.2.4 della Relazione Statuto (ST-R) che contiene nuove tabelle che forniscono parametri relativi agli edifici abitativi ed annessi agricoli. Tali parametri sono definiti ai sensi del D.P.G.R.T n. 63/R/2016 preambolo, comma 4, e dell’art. 5, comma 1. Si inserisce uno specifico riferimento anche nell’articolo 17 delle N.A. (adesso art. 19 della Disciplina di Piano) relativo alle aree agricole. In merito all’invariante storico-agraria si fa presente che i commi 5 e 6 dell’art. 17 (adesso art. 19 della Disciplina di Piano) individuano azioni coordinate per la sua valorizzazione. Inoltre, le schede metaprogettuali “QP SM5 – Aree Storico agrarie” contengono, a conclusione di ogni scheda, proprio gli *indirizzi prestazionali* da delegare agli enti locali.

2) Quanto contenuto al comma 4 dell’art.14 delle N.A. del PTM è l’applicazione di quanto disciplinato alla lettera d) del comma 5 e alla lettera c) del comma 6 dell’art.91 della L.R. 65/2014. Tuttavia, l’osservazione è indirettamente da ritenersi accoglibile in quanto la norma, così come adottata, sarebbe assimilabile a disciplina di livello puntuale tipica di uno Strumento Urbanistico operativo (R.U. o P.O. comunale), che presupporrebbe un livello di conoscenza dettagliata del territorio ed una maggiore scesa di scala.

La tutela nei confronti dell’*Invariante Strutturale 3 - Storico-culturale* del PTM, in quanto strumento di area vasta, è maggiormente perseguibile operando in termini di coerenza con gli elementi di valore presenti.

Si modifica, pertanto, l’art 14 del doc. “N.A. – Norme di Attuazione” adottato, (adesso art. 16 del doc. “Disciplina di Piano”).

3) Il punto m) del comma 1 dell’art.15 del doc. “N.A. – Norme di Attuazione”, (adesso art. 17 della Disciplina di Piano), si riferisce solo ad una classificazione urbanistica senza potere di esproprio.

4) Si condivide parzialmente l'osservazione. Il PTM, tuttavia, vuole indicare fra le varie tipologie di coltivazione quelle più "identitarie". Si ritiene corretto non usare il termine "di pregio" ma altresì si ritiene strategico considerare le colture di oliveto, vigneto e in aggiunta quella del castagneto come maggiormente identitarie del territorio rurale della Città Metropolitana di Firenze. L'art. 16 del doc. "N.A. – Norme di Attuazione" (adesso art. 18 della Disciplina di Piano) non dà indicazioni su cosa coltivare quindi non c'è contrasto con l'art. 69 della LR 65.

5) L'art.17 "Invariante storico-agraria" delle N.A., (adesso art. 19 della Disciplina di Piano), deriva da uno studio condotto a suo tempo dalla Regione Toscana che, a seguito della L.R. 52/1982, definiva le *"aree che presentano interesse paesaggistico ambientali d'insieme, con carattere prevalentemente estensivo"*. Seppur concordi nel ritenere tutto il territorio agricolo di valore, il PTM con le aree storico agrarie individua quelle che avevano le caratteristiche di cui all'allora vigente L.R. 52/1982 ed ancora oggi leggibili nel territorio, da sottoporre ad una serie di azioni coordinate indicate nel documento scheda metaprogettuale "QP SM5 – aree storico agrarie".

6) Non si condivide il rilievo circa un'attenzione da parte della Città Metropolitana sulla difesa idrogeologica definita dall'osservante "discutibile"; focalizzare l'attenzione sulla difesa idrogeologica, infatti, è di competenza della Città Metropolitana in quanto esplicitamente attribuita dalla vigente normativa.

Comunque, anche in considerazione di quanto rilevato, si ritiene opportuno integrare la disciplina del PTM in merito alla tutela climatica. Recenti studi in tema di clima evidenziano quanto sia necessario intervenire all'interno degli insediamenti urbani per ridurre l'effetto di isola di calore. Si integrano, pertanto, le Norme di Attuazione all'art. 15 – Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano- (adesso art. 17 della Disciplina di Piano), inserendo quanto segue al comma 5 lettera c): *La Città Metropolitana propone iniziative di coordinamento finalizzate ad una pianificazione di verde urbano e parchi all'interno degli insediamenti al fine di ridurre l'effetto di isola di calore, [...]*.

Si condivide l'osservazione in merito al perimetro delle aree boschive e si inserisce all'art. 18 comma 1 delle Norme di Attuazione, (adesso art. 20 della Disciplina di Piano), la specifica che la "Carta dello Statuto-Patrimonio – ST C2" riporta il perimetro del bosco solo a titolo ricognitivo.

7.1) L'art. 19 delle N.A del PTM, (adesso art. 21 della Disciplina di Piano), contiene un refuso, si condivide l'osservazione e si corregge il comma 1 eliminando il termine "non".

7.2) Si condivide il fatto che alcune parti dell'art. 19 comma 2 lettera a), (adesso art. 21 della Disciplina di Piano), contengono una disciplina incentrata sulla sostenibilità agronomica dell'azienda, aspetti che, ai sensi della normativa vigente, sono adesso principalmente di competenza della Regione Toscana. Resta tuttavia la possibilità di disciplinare all'interno del PTM principi e regole sul territorio rurale. Si eliminano pertanto alcuni alinea dell'art. 19 comma 2 lettera a) dell'elaborato "N.A. – Norme di attuazione" (adesso art. 21 della Disciplina di Piano).

7.3) Si condivide quanto osservato e si modifica l'art. 19 comma 2 lettera d) dell'elaborato "NA – Norme di attuazione" (adesso art. 21 della Disciplina di Piano).

7.4) I terrazzamenti non sono presi in considerazione all'art. 19 lettera c); bensì al comma 2 lettera b) delle N.A., (adesso art. 21 della Disciplina di Piano), che si riferisce ad un obiettivo chiaro da sviluppare negli Strumenti Comunali. La salvaguardia di tali segni distintivi del territorio e testimonianza storico-culturale resta, comunque, un obiettivo della pianificazione.

7.5) L'art. 19, (adesso art. 21 della Disciplina di Piano), ma più in generale tutta la pianificazione delle aree agricole nel PTM, è legittimata da quanto disciplinato alla lettera d) del comma 5 e alla lettera c) del comma 6 dell'art. 91 della L.R. 65/2014.

In relazione alle serre, ed anche alle piscine, il PTM stabilisce dei principi d'uso del territorio che gli strumenti comunali potranno maggiormente sviluppare; l'uso del termine "di norma" sta proprio a significare che trattasi di principio da sviluppare e non di prescrizione.

Risulta, infine, abbastanza comprensibile considerare in linea con tutti i principi virtuosi e legittimi di pianificazione, vietare la realizzazione di "baracche, capanne, ovili, pollai, ecc. sparsi sui campi, costruiti con materiale di rimedio o precario, quali assi, lastre di plastica e di metallo".

Esito per punti

1) Accolta

2) Accolta

3) Non accolta

4) Parzialmente accolta

5) Non accolta

6) Parzialmente accolta

7.1) Accolta

7.2) Parzialmente accolta

7.3) Accolta

7.4) Non accolta

7.5) Non accolta

Osservazione 013

Protocollo	40455	Data Arrivo	07/08/2024
Osservante	Comune Calenzano	di	

Sintesi dell'osservazione

1.1) QC A5 -Atlante ambiti di attrattività metropolitana - Prende atto che l'ambito di Calenzano è stato valutato complessivamente con riferimento alla grande area commerciale che nel documento è considerata come Distretto polifunzionale e denominata con il termine di Parco; per la completezza del documento segnala che nella relativa scheda D04-Calenzano-Campi Bisenzio non è indicato l'hub ferroviario del Pratignone (considerato invece nei documenti QCA4-Atlante rete della mobilità ferroviaria e QCC4-Rete della mobilità ferroviaria); chiede inoltre di aggiungere alla valutazione delle attrattività metropolitane anche i seguenti ambiti con rango di attrattori: - Stadio comunale, Piscina e Palazzetto dello sport, - Campus Design-Facoltà di architettura e Biblioteca comunale.

1.2) QC A2 - Atlante strategie locali –Segnala un refuso alla pag.19 nella rappresentazione del grafico con le percentuali delle VISION del Piano Strategico Metropolitano;

1.3) QC C1 - Carta del mosaico delle strategie locali: nel documento non sono rappresentate le strategie del Comune di Calenzano ma solo le sue due UTOE;

1.4) QC C6 Mappa acustica (tav.12): chiede chiarimenti in merito ai dati e al metodo di discretizzazione utilizzati per la mappatura acustica e richiede specifico chiarimento sulle risultanze relative alle seguenti aree:

- centro cittadino (Il Donnini, Chiesa di san Donato), area che è stata classificata con quadrante rosso (>50);

- lungo l'asse autostradale (autostrada A1) in particolare in corrispondenza degli edifici e dei nuclei abitati, aree in cui non è riportato alcun dato di esposizione al rumore.

2) Nella Carta statuto-Patrimonio è individuato l'edificato al 1900 ma niente si dice sulla parte restante di edificato rappresentato con retino bianco nelle carte; chiede, pertanto, chiarimenti in merito.

3.1) Segnala che nella Carta dello Statuto ST C3 (tavv.8 e 12) il perimetro dell'Ambito ANPIL Monti della Calvana di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve non è stato riportato come invariante strutturale 1 Ambientale ex art 10 delle N.A.;

3.2) nel documento 3 STI3 Invariante Strutturale 3 Storico Culturale non è stata inserita l'area di San Donato; segnala, inoltre, da verificare la corrispondenza della descrizione della scheda I.S.3.054-Torrenti Marina e Marinella con l'area di rispetto ivi riportata (Villa Ginori di Collina e di S.Lucia a Collina)

4) Si chiede di precisare le eventuali salvaguardie e le opportune relazioni tra la disciplina del PTCP vigente e il PTM adottato.

5) Preme evidenziare che le prescrizioni della disciplina dl PTM impediscono di fatto nel territorio rurale una serie di interventi e trasformazioni, sugli edifici e sui relativi terreni pertinenziali, necessari per il loro mantenimento, con la conseguenza che viene a mancare quell'auspicato fondamentale presidio del territorio sotto i profili paesaggistico, ambientale e idrogeomorfologico. Chiede, pertanto, di valutare una rilettura delle prescrizioni nell'ottica di garantire la più ampia salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale; in particolare, si ritiene necessario rivedere il limite del 10% posto alla lettera d) dall'art.14 comma 4 della disciplina, innalzandolo per lo meno al 20%.

6) Chiede pertanto, in coerenza con il PIT-PPR, di precisare e definire il ruolo del Parco della Piana nell'ambito del contesto metropolitano, quale elemento caratterizzante il contesto agricolo della Piana nella sua accezione multifunzionale, prevedendone, se opportuno, un'apposita disciplina

Controdeduzione

1.1) Si condivide la prima parte dell'osservazione e si inserisce l'Hub trasportistico di Pratignone nell'elaborato "QC A5 -Atlante ambiti di attrattività metropolitana".

In riferimento alla valutazione dei poli attrattori il PTM ha identificato sul territorio della Città Metropolitana i servizi e le attrezzature di interesse sovrallocale; inoltre, fra queste sono stati analizzati, in base a parametri a suo tempo richiesti anche ai Comuni, i cosiddetti "poli attrattori", ovvero quei servizi e attività di rilevanza sovrallocale che sono generatori di una mobilità particolarmente rilevante. Come evidenziato all'interno dell'elaborato "QC R – Relazione Generale", il PTM ha stabilito, per identificare sia servizi che i poli attrattori di livello metropolitano, una soglia parametrica sulla base di dati in nostro possesso. A tal proposito si evidenzia che Stadio comunale, Piscina e Palazzetto dello sport da un lato, e Campus Design-Facoltà di architettura e Biblioteca comunale dall'altro, rientrano fra i servizi di interesse sovrallocale ma non superano i parametri stabiliti dal PTM per rientrare fra i Poli attrattori di livello metropolitano.

1.2) QC A2 - Si condivide l'osservazione. Si modifica come suggerito.

1.3) Il Quadro Conoscitivo del PTM ha elaborato uno studio di raffronto fra le Strategie dei Piani Strutturali e quelle del Piano Strategico Metropolitano. In merito alle Strategie del Piano Strutturale Intercomunale di Calenzano tale raffronto è contenuto da pag. 16 a pag. 19 dell'elaborato "QC A2 – Atlante delle Strategie Locali"; l'elaborato grafico "QC C1 – Carta del mosaico delle Strategie Locali" contiene la tavola delle strategie di Calenzano che rappresenta l'intero territorio; è tuttavia un elaborato simbolico che rimanda prevalentemente all'Atlante.

1.4) QC C6 - L'origine dei dati e il metodo di discretizzazione utilizzati per carta "8 QC C7 - Mappa acustica" sono ampiamente dettagliati all'interno del documento "QC R QUADRO CONOSCITIVO - Relazione generale" pagine 68-73. In sintesi, i dati di input sono una combinazione tra le analisi effettuate nell'ambito del rapporto ambientale del PUMS della Città Metropolitana di Firenze, approvato nel 2019 relativamente alla popolazione esposta al rumore da traffico stradale e il set di dati rappresentativi della popolazione esposta al rumore complessivo, dovuto alle infrastrutture di trasporto principali, includendo oltre al traffico stradale anche i contributi del traffico ferroviario e aeroportuale. Questi ultimi sono stati raccolti in riferimento a quanto prodotto dagli enti gestori delle singole infrastrutture all'aggiornamento relativo al 2017 della mappatura acustica delle infrastrutture principali. Sulla base dei dati raccolti è stata proposta una rappresentazione grafica della popolazione esposta ai livelli di rumore complessivo prodotto dalle infrastrutture ritenuti "elevati", ovvero valori di L_{den} superiori a 65 dB(A) e valori di L_{night} superiori a 55 dB(A), carta "8 QC C7 - Mappa acustica". Il mosaico dei riquadri è rappresentato con la colorazione descritta.

L'area del centro cittadino (in particolare zona Il Donnini e Chiesa di San Donato) è stata classificata come quadrante rosso, poiché, secondo le simulazioni del PUMS, risulta un'esposizione notturna a livelli sonori medi lievemente superiori a 55 dB(A) per poco più di 50 persone. Si tratta tuttavia di un caso limite, legato alla modalità di discretizzazione dei quadranti utilizzata.

Diversamente, l'area lungo l'asse autostradale A1, soprattutto in prossimità di edifici e nuclei abitati, è stata classificata come quadrante bianco. A questo proposito, si precisa che la carta "8 QC C7 - Mappa acustica" fa riferimento esclusivamente al periodo notturno. Pertanto, non sono presi in considerazione gli edifici a destinazione industriale, che sono numerosi nei riquadri analizzati.

I ricettori residenziali, invece, risultano generalmente più distanti dall'infrastruttura o parzialmente schermati da opere di mitigazione acustica. In particolare, nella mappatura realizzata per l'analisi, il calcolo è stato effettuato sui ricettori che si trovano in una fascia di calcolo fino a 100 m di distanza dall'infrastruttura. Nel quadrante segnalato, i ricettori residenziali si trovano oltre 100 m dall'infrastruttura e non hanno quindi un calcolo associato. Per tale motivo il riquadro relativo all'esposizione notturna è bianco.

Il chiarimento richiesto nell'osservazione si ritiene fornito con la presente controdeduzione e pertanto l'osservazione è intesa come accoglibile.

2) Il PTM ha ritenuto di interesse metropolitano soltanto l'edificato anteriore al 1900 proprio come risorsa patrimoniale. Si ritiene che la pianificazione dell'edificato di età successiva possa essere completamente demandata agli strumenti comunali; si tratta di propria scelta strategica.

Si ritiene di aver fornito il chiarimento richiesto dall'osservazione con la presente controdeduzione e pertanto l'osservazione è intesa come accoglibile.

3.1) L'Invariante Strutturale 1 Ambientale è un tema di interesse metropolitano di natura diversa rispetto alle ANPIL. Quest'ultima rientra infatti all'interno del tema legature verdi descritto nella tavola "ST C2 – Carta dello Statuto Patrimonio".

3.2) L'area di San Donato è contenuta all'interno della scheda I.S.3.055-Travalle.

In merito alla scheda I.S.3.054-Torrenti Marina e Marinella si conferma la descrizione ivi riportata che cita due emergenze architettoniche in essa contenute a prescindere dal nome dato alla scheda che comunque è localizzata nell'ambito dei torrenti Marina e Marinella. Il chiarimento richiesto nell'osservazione si ritiene fornito con la presente controdeduzione e pertanto l'osservazione è intesa come accoglibile.

4) Il PTM adottato non contiene misure di salvaguardia. Pertanto, il PTM entrerà in vigore successivamente alla sua definitiva approvazione. Fino a tale data è in vigore il PTCP. Il chiarimento richiesto nell'osservazione si ritiene fornito con la presente controdeduzione e pertanto l'osservazione è intesa come accoglibile.

5) L'osservazione è da ritenersi accoglibile in quanto la norma, così come adottata, sarebbe assimilabile a disciplina di livello puntuale tipica di uno Strumento Urbanistico operativo (P.O. comunale), che presupporrebbe un livello di conoscenza dettagliata del territorio ed una maggiore scesa di scala. La tutela nei confronti dell'*Invariante Strutturale 3 - Storico-culturale* del PTM, in quanto strumento di area vasta, è maggiormente perseguibile operando in termini di coerenza con gli elementi di valore presenti. Si modifica, pertanto, l'art 14 del doc. "N.A. – Norme di Attuazione" (adesso art. 16 del doc. "Disciplina di Piano").

6) Come declinazione della Strategia di piano "*Potenziare la gestione e l'istituzionalizzazione dei parchi agricoli multifunzionali, irrobustendo l'azione di coordinamento metropolitano e assicurandone la fruizione in sinergia con la tutela dei servizi ecosistemici*", il PTM inserisce il Parco agricolo della Piana all'interno del tema legature verdi descritto nella tavola "ST C2 – Carta dello Statuto Patrimonio" e nella tavola delle strategie "QP C1 – Carta delle Strategie"; inoltre è disciplinato all'art. 36 delle Norme di Attuazione (adesso art. 38 del doc. Disciplina di Piano). Nello specifico il Parco Agricolo della Piana è conseguenza di Accordi che hanno coinvolto tutti gli Enti territoriali interessati. Si ritiene, pertanto, che debba essere la concertazione di tutti gli enti a stabilire un'apposita disciplina.

Esito per punti

1.1) Parzialmente accolta

1.2) Accolta

1.3) Non accolta

1.4) Accolta

2) Accolta

3.1) Non accolta

3.2) Accolta

4) Accolta

5) Accolta

6) Non accolta

Osservazione 014

Protocollo	40465	Data Arrivo	07/08/2024
Osservante	Comune di Bagno a Ripoli		

Sintesi dell'osservazione

1) Contributo sulla conformazione al PIT/PPR. Lo statuto del territorio definito dal PTCM adottato assume quattro invarianti strutturali che, almeno in parte, non sembrano corrispondere con quelle definite dal PIT. Inoltre, le invarianti individuate dal PTCM, fanno riferimento a “zone omogenee” che non trovano corrispondenza con le porzioni degli “ambiti” del PIT ricomprese nel territorio di competenza metropolitano. Premesso che non spetta al Comune di Bagno a Ripoli stabilire se le invarianti individuate dal PTCM siano da ritenere conformate o meno al PIT, occorre comunque precisare che se le invarianti del PTCM non corrispondono con quelle del PIT, gli strumenti di pianificazione comunale non possono conformarsi ad entrambe. Non è chiaro poi in base a quale normativa, le N.A. dello stesso PTCM declinano ai comuni tutta una serie di attività che presuppongono il recepimento di tali invarianti nei propri piani strutturali. L'individuazione di “zone omogenee” che non trovano corrispondenza con gli “ambiti” di paesaggio del PIT genera maggiore incongruenza con la pianificazione comunale già conformata al PIT.

L'omogenizzazione del linguaggio dei piani, che permetterà la costruzione di una banca dati territoriale unica, dovrebbe necessariamente essere seguita anche dal PTCM.

2) Contributo sulle Norme di Attuazione. Il comma 7 dell'art. 92 della LR 10/2024 ha chiarito che il PS non ha valenza conformativa dell'uso del suolo. Tale precisazione non è stata riportata all'art.91 che disciplina il PTM, tuttavia, è da ritenere pacifico che nemmeno la pianificazione territoriale sovraordinata possa avere valenza conformativa.

Il PTCM non dovrebbe avere le “norme di attuazione”, bensì potrebbe avere una “disciplina” orientativa per la pianificazione territoriale comunale. L'osservante chiede di stralciare dalle N.A. tutte quelle disposizioni che prefigurano una valenza conformativa dell'uso del suolo. A puro titolo di esempio:

- richiama l'art. 14, c.4, ancorché riferito agli ambiti “storico culturali” individuati, laddove prescrive divieti di nuova edificazione e limiti per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti in misura non superiore al 10%, fattispecie che potrebbe limitare le attività delle aziende agricole;
- evidenzia che il perimetro della invariante 2 (fluviale), comprende buona parte del Pian di Ripoli compreso il Centro sportivo della Fiorentina, il parcheggio scambiatore e il deposito della Tramvia, per dire solo alcuni insediamenti che potrebbero in futuro avanzare legittime esigenze di trasformazione. Poiché quindi l'art. 12 delle N.A., al comma 6, prescrive usi ed interventi “consentiti” chiaramente riferiti ad ambiti fluviali naturali, chiede di rivedere tali perimetri

escludendo insediamenti ed attività già esistenti, ovvero eliminare tali prescrizioni dalla disciplina.

Segnalazione refusi e precisazioni.

3) Carta Statuto-Patrimonio ST C2 26: rispetto ai perimetri individuati come “servizi di rilievo sovracomunale e metropolitano” che discendono dal precedente PTCP, si evidenzia che:

- “ex centro di formazione enel”, è stato sostituito con il centro sportivo della Fiorentina, con altro perimetro ben più esteso;
- “acquedotto le Lame”, il perimetro era sbagliato anche nella pianificazione previgente è molto più contenuto ed è irrilevante;
- “area centro sportivo tennis Matchball” in realtà è solo sul lato est rispetto alla ferrovia, sul lato ovest c’è un circolino comunale.

Ritiene che tali individuazioni nel PTCM, peraltro riprese dalla vecchia pianificazione comunale quindi non attuale, conferiscano una valenza statutaria agli insediamenti inopportuna ai fini della gestione. Chiede di eliminare tali insediamenti o in alternativa adeguarli ai perimetri attuali.

3-STI3-Invariante-Strutturale-3-Storico-Culturale: la scheda I.S. 3.069 Gualchiere di Remole è inserita nel Comune di Pontassieve, mentre si trova nel Comune di Bagno a Ripoli. Chiede di rettificare la collocazione.

Controdeduzione

1) Rispetto a quanto indicato dal Comune in merito alle invarianti strutturali, tenuto conto anche della osservazione della Regione Toscana, si ritiene opportuno modificare le invarianti strutturali in adeguamento al PIT/PPR. In particolare, verranno inseriti specifici articoli nella disciplina inerenti le invarianti strutturali derivanti dal PIT che acquisiscono tale valore anche per il PTM. Vengono di conseguenza aggiornati tutti gli elaborati del PTM che contengono riferimenti alle invarianti, in particolare gli elaborati STC3, STI1, STI2, STI3, STI4.

L'individuazione delle Zone omogenee del PTM costituisce un approfondimento basato su criteri diversi rispetto a quelli utilizzati per la definizione degli ambiti di paesaggio del PIT senza creare conflitto fra le due entità territoriali; le zone omogenee del PTM sono basate, infatti, su criteri di analisi socio-economica che non contrastano con i criteri paesaggistici alla base degli ambiti di paesaggio del PIT. Resta comunque valida anche la considerazione che la scala territoriale cui opera il PTM è di maggior dettaglio rispetto a quella regionale del PIT; infatti, il PTM, ad esempio, individua una zona omogenea in più (Val di Sieve), è aggiornato sulla unione dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, quest’ultimo localizzato in una sola zona omogenea del PTM a differenza del PIT che lo individua contemporaneamente in due ambiti.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si inserisce nel doc. “ST ZO Zone Omogenee” una tabella di raffronto fra gli ambiti di paesaggio del PIT e le zone omogenee del PTM.

2) Il comma 7 dell'art. 92 della LR 65/2014 non è stato modificato dalla LR 10/2024 ma è sempre esistito. Gli strumenti della pianificazione territoriale della Provincia e della Città Metropolitana non hanno mai avuto valenza conformativa dell'uso del suolo ma ciò non significa che non possano avere una disciplina indirizzata agli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale dei comuni, come, infatti, è sempre avvenuto. Il comma 1 dell'art. 91 della LR 65/2014, infatti, stabilisce che *"Il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) è lo strumento di pianificazione territoriale **al quale si conformano** le politiche della città metropolitana, i piani e i programmi di settore comunali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali"*. Si condivide comunque la richiesta di cambiare nome da "norme di attuazione" a "disciplina". Non si ritiene che l'art. 14 c. 4 (adesso art. 16 della Disciplina di Piano) sia conformativo dell'uso del suolo, tuttavia, l'osservazione è da ritenersi accoglibile in quanto la norma, così come adottata, sarebbe assimilabile a disciplina di livello puntuale tipica di uno Strumento Urbanistico operativo (P.O. comunale), che presupporrebbe un livello di conoscenza dettagliata del territorio ed una maggiore scesa di scala. La tutela nei confronti dell'*Invariante Strutturale 3 - Storico-culturale* del PTM, in quanto strumento di area vasta, è maggiormente perseguibile operando in termini di coerenza con gli elementi di valore presenti. Si modifica pertanto l'art 14 del doc. “N.A. – Norme di Attuazione” (adesso art. 16 della Disciplina di Piano).

Rispetto a quanto rilevato in merito all'art. 12 (adesso art. 14 della Disciplina di Piano), si fa presente che la lett. a) del comma 6 stabilisce che sono consentiti i servizi e le attrezzature di cui all'art. 15 (adesso art. 17 della Disciplina di Piano), nei quali rientrano tutti gli esempi citati. Sono inoltre consentiti interventi ed usi ulteriori se compatibili con obiettivi di tutela indicati dalla norma.

3) Segnalazione refusi e precisazioni: si condivide l'osservazione e si corregge l'elaborato “ST C2 Carta Statuto-Patrimonio”

Esito per punti

- 1) Parzialmente accolta
- 2) Accolta
- 3) Accolta

REGIONE TOSCANA

Osservazione 015.1

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio U.O. Sistema Informativo Regionale, di telerilevamento e cartografico, per il monitoraggio e il governo del territorio		

Sintesi dell'osservazione

L'U.O. con mansioni di gestione del Sistema Informativo Regionale integrato per il governo del territorio ricorda che, ai sensi dell'art.56 della LR 65/2014, i soggetti istituzionali che esercitano funzioni amministrative di governo del territorio sono tenuti al conferimento nel Sistema Informativo dei dati della conoscenza necessaria al governo del territorio in loro possesso, secondo regole concordate. L'U.O. ricorda che la proposta di Modalità e Specifiche Tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, attualmente in fase di sperimentazione, possono essere richieste a conferimento.geodati@regione.toscana.it

Controdeduzione

Quanto pervenuto può essere apprezzato come un vademecum sulle azioni da intraprendere successivamente all'approvazione definitiva del PTM.

Esito

Accolta

Osservazione 015.2

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale		

Sintesi dell'osservazione

[...] Conclusioni [...]

Rileva che alcuni tracciati della rete tramviaria di progetto non sono esattamente corrispondenti a quanto previsto dalla progettazione in corso; suggerisce quindi di coordinarsi con il Comune di Firenze in qualità di ente attuatore. Richiede inoltre di tener conto, a livello strategico, del collegamento infrastrutturale tra le città di Prato e Firenze previsto dall'Accordo di Programma (DPGR n.267 del 14/12/2021).

Controdeduzione

Si condivide l'osservazione e si adeguano gli elaborati "QP C1" e "QP SP".

Esito

Accolta

Osservazione 015.3

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici		

Sintesi dell'osservazione

[...] segnala quanto segue relativamente alle NTA:

cita testualmente l'art. 18 delle NA: *Art. 18 – Aree boschive e forestali*

“2. Le aree boschive individuate specificatamente come funzionali alla difesa idrogeologica potranno essere oggetto di limitazioni d'uso, ad esempio escludendo tecniche selvicolturali più invasive (taglio e raso)”.

Ritiene che certe indicazioni relative alla gestione, forma di governo e utilizzazione, dei territori boscati non rientrino fra i compiti degli strumenti urbanistici ma siano disciplinati dalla normativa di settore costituita dalla LR 39/2000 e dal DPGR 48/R/2003 a cui tali strumenti si devono conformare e pertanto quanto citato dall'articolo precedente deve essere rivisto facendo riferimento alle citate leggi.

Ricorda inoltre tutti gli interventi e/o le prescrizioni che possono interessare trasformazioni di aree boscate, o anche piante forestali fuori foresta di cui agli artt. 55 e 56 del regolamento forestale, devono essere conformi ai dettami della richiamata normativa.

Controdeduzione

Osservazione condivisibile e con il contributo dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico l'art.18 comma 2 delle N.A. (adesso art. 20 della Disciplina di Piano), viene sostituito con: *Le aree boschive individuate come funzionali alla difesa idrogeologica e in condizioni fisico-ambientali peculiari, ovvero come "boschi in situazioni speciali" ai sensi dell'art.52 della L.R.n.39/2000, potranno essere oggetto di particolari norme di tutela, privilegiando tecniche selvicolturali non intensive per estensione, forma di governo e trattamento.*

Esito

Accolta

Osservazione 015.4

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità Settore VAS e VInCA		inviato anche con nota separata il 20/06/2024

La presente osservazione è stata inviata due volte; coincide con la sopra richiamata osservazione n. 04

Sintesi dell'osservazione

Ritenuto che il RA allegato alla proposta di piano risponda ai contenuti di cui all'Allegato 2 e ai criteri dell'art.24 lett. a-d bis della LR 10/2010, raccomanda quanto segue ai fini dell'approvazione del PTM.

1. In merito alle valutazioni di coerenza con il PRQA (Piano Regionale della Qualità dell'Aria), in relazione all'aggravio del quadro emissivo e agli effetti sulla qualità dell'aria, chiede di esplicitare le misure previste in attuazione dell'art.10 delle N.A. "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" anche nel coordinamento con gli strumenti di pianificazione comunali.
2. Ricorda che il RA deve calibrare un sistema di monitoraggio legato alle azioni e strategie che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità nell'ambito territoriale oggetto delle trasformazioni o aspetti di conflittualità con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Considerato l'esito della valutazione ambientale, suggerisce di aggiungere agli indicatori di monitoraggio generali, quelli che invece possono risultare utili per il monitoraggio delle specifiche strategie di Piano. Potrebbe quindi essere utile integrare le schede meta-progettuali (piattaforme metropolitane, piattaforme fluviali) in cui inserire indicatori ad hoc per monitorare specificità ambientali e paesaggistiche connessi sia alla realizzazione delle azioni di Piano che alle soluzioni adottate per garantirne la sostenibilità. Richiama in merito, a titolo di esempio, gli indirizzi prestazionali individuati per il sistema fiume e i criteri qualitativi per un buon progetto in ambito fluviale definiti nelle schede delle piattaforme fluviali (Elaborato 4QP SM2, pag. 7).
3. Tutte le piattaforme metropolitane risultano non ricadere in siti protetti della rete Natura 2000. Quelle che si posizionano nelle vicinanze di aree protette sono: Piattaforma Mugello e Piattaforma Piana. In relazione delle possibili interferenze con il SIC Bosco ai Frati e con la ZSC/ZPS Stagni della Piana Fiorentina e Pratese sono evidenziate ricadute positive sugli obiettivi di tutela e salvaguardia dei siti Natura 2000. Premesso quanto sopra, ricorda che ai sensi dell'art. 73ter della LR 10/2010, l'Autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Il parere motivato è accompagnato dagli esiti della valutazione di incidenza e ne tiene conto.

Controdeduzione

1) Si prende atto di quanto osservato dall'Ente e sarà inserita una serie di indirizzi prestazionali generali nelle piattaforme metropolitane (RA_Tomo B). Ciò premesso si ritiene di rimandare alla pianificazione settoriale di dettaglio l'individuazione di prescrizioni e indicazioni modulate in funzione del quadro emissivo come esplicitato nell'art. 9 delle NTA del PRQA.

2) Il Rapporto Ambientale, con particolare riferimento a quanto contenuto all'interno del Capitolo 10 Monitoraggio del Tomo B, fornisce un set di indicatori atti al monitoraggio delle principali matrici ambientali selezionati nell'ottica di renderli coerenti con il respiro strategico del Piano Territoriale Metropolitano; quindi calibrati e confrontabili a livello comunale. Ciò premesso si ritiene opportuno ricordare come all'interno del Tomo B, per ciascuna Piattaforma Metropolitana, il Rapporto Ambientale abbia fornito indirizzi prestazionali di maggior dettaglio la cui attuazione deve essere demandata alla pianificazione operativa alla quale sarà inoltre chiesto di individuare i relativi indicatori di monitoraggio per valutarne il raggiungimento o meno.

3) La Regione Toscana, nel dare il proprio contributo per la VAS del PTM, con Decreto n. 15639 del 09/07/2024, ha rilasciato "parere positivo di valutazione di incidenza in quanto è possibile concludere che il PTM non determinerà incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che: siano integrate le N.A. in modo che le indicazioni ivi riportate in termini di orientamenti, indirizzi e direttive, riferiti al Quadro Propositivo - strategie dello sviluppo sostenibile e operatività del Piano, siano declinate in modo più puntuale e dettagliato negli strumenti urbanistici e nei piani di settore di quei comuni interessati direttamente dalla presenza dei Siti della Rete Natura 2000, facendo esplicito riferimento agli strumenti di gestione dei siti medesimi (piani di gestione e misure di conservazione)".

Si ritiene pertanto necessario adeguare l'art. 38 delle Norme di Attuazione (adesso art. 40 della Disciplina di Piano).

Esito per punti

1) Parzialmente accolta

2) Non accolta

3) Accolta

Osservazione 015.5

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Settore Logistica e Cave		

Sintesi dell'osservazione

La L.R.35/2015 non attribuisce alle province funzioni di pianificazione in materia di attività estrattive, tuttavia, i siti individuati come Giacimenti dal PRC costituiscono Invariante Strutturale e conseguentemente fanno parte dello Statuto del Territorio.

Controdeduzione

Non accoglibile in quanto non rientra all'interno delle competenze della Città Metropolitana come anche riconosciuto dall'osservante.

Esito

Non accolta

Osservazione 015.6

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio		inviato anche con nota separata il 31/07/2024

La presente osservazione è stata inviata due volte; coincide con la sopra richiamata osservazione n. 07

Sintesi dell'osservazione

Si riporta testualmente: “Considerato che il PIT-PPR, in attuazione del Codice, contiene la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all’art.142 del codice e che i quadri conoscitivi di maggior dettaglio prodotti dai Comuni ai sensi dell’art.5, comma 4 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR, validati congiuntamente da Regione e Ministero nell’ambito della conformazione al PIT-PPR degli strumenti della pianificazione comunale, concorrono al suo aggiornamento, al fine di evitare ridondanze, disallineamenti e possibili conflitti con i quadri conoscitivi di maggior dettaglio dei Comuni, validati o in corso di validazione da parte di Regione e Ministero, si ritiene che i Piani Territoriali di coordinamento (PTC) e il Piano Territoriale della Città Metropolitana (PTCM) non debbano rappresentare le aree tutelate per legge; i suddetti piani potranno contenere richiami, all’interno della propria disciplina, agli elaborati del PIT-PPR e agli strumenti della pianificazione comunale.”

Controdeduzione

Si condivide quanto richiesto e pertanto si elimina l’elaborato “QC C12 – Carta dei Beni culturali e del paesaggio” e non si rappresentano le aree tutelate per legge

Esito

Accolta

Osservazione 015.7

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione tutela dell'ambiente ed energia Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR		

Sintesi dell'osservazione

1) Componente Bonifiche:

Evidenzia che la pianificazione regionale in materia di bonifiche ambientali è in fase di aggiornamento con l'adozione nel 2023 del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati-Piano Regionale dell'economia circolare", ormai prossimo all'approvazione ed al quale si rinvia ai fini dell'approvazione del PTM, in considerazione del quadro di riferimento maggiormente aggiornato nonché dei nuovi obiettivi riferiti altresì ai brownfields/siti orfani, da valutare anche ai fini della coerenza esterna.

2) Componente Rumore:

2a) Ravvisa la necessità di verificare nella fase di attuazione delle trasformazioni territoriali con particolare riferimento ai Sistemi Metropolitani, la coerenza delle trasformazioni proposte con indicazione del PCCA seguendo le linee guida, prevedendo dove necessario le eventuali contestuali modifiche da apportare al PCCA.

2b) Evidenzia inoltre che alcune Schede meta progettuali delle Piattaforme metropolitane (elaborato 3-QPSM1) e in particolare le sezioni relative all'individuazione del quadro delle conoscenze, diversamente da quanto riportato nel Rapporto Ambientale, non è sempre completamente coerente con la lettura dei Piani di classificazione acustica dei Comuni analizzati. A titolo di esempio si fa riferimento alla descrizione della piattaforma 3 Mugello dove, in maniera ad avviso dell'osservante non sufficientemente esaustiva, l'unica area in classe IV viene individuata nell'area industriale di Scarperia.

2c) A tale proposito segnala che in tale piattaforma non è inserita tra gli elementi principali, una attrezzatura di valenza metropolitana come il circuito del Mugello, dove la crescente valorizzazione avvenuta negli scorsi anni deve essere armonizzata con la progressiva estensione della tutela acustica dell'area circostante.

2d) Segnala inoltre, in tutte le schede meta progettuali interessate dalla presenza di linee ferroviarie, la necessità di inserire, tra gli indirizzi prestazionali, l'esigenza di ridurre le criticità acustiche presenti in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie, anche attraverso una comparazione con lo stato di avanzamento del Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato dal gestore.

Controdeduzione

1) Si tiene in considerazione quanto rilevato come utile riferimento e può essere apprezzato come un vademecum sulle azioni da intraprendere successivamente all'approvazione definitiva del PTM.

2a) Si condivide l'osservazione e si riporta fra gli indirizzi prestazionali *“la necessità di verificare nella fase di attuazione delle trasformazioni territoriali la coerenza con le indicazioni del PCCA seguendo le linee guida, prevedendo dove necessario le eventuali contestuali modifiche da apportare al PCCA”*;

2b) Si prende atto dell'osservazione segnalando tuttavia che una descrizione puntuale di tutto il territorio non era praticabile in una scheda di sintesi (come invece ampiamente svolto per il quadro conoscitivo del rapporto ambientale). Nella scheda della piattaforma l'analisi si è limitata ad una valutazione generale della risorsa, riportando esempi puntuali in relazione ad alcune aree ritenute maggiormente significative. In coerenza con le altre valutazioni effettuate, si è perseguito l'obiettivo di fornire un'analisi uniforme e comparabile fra le diverse piattaforme. Per quanto riguarda la piattaforma del Mugello, viene ampliata la descrizione con riferimento all'inserimento del circuito del Mugello.

2c) Si condivide parzialmente l'osservazione e si evidenzia il circuito del Mugello all'interno della Piattaforma Metropolitana del Mugello.

2d) Si condivide l'osservazione e si riporta fra gli indirizzi prestazionali *“la necessità di ridurre le criticità acustiche presenti in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie, anche attraverso una comparazione con lo stato di avanzamento del Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato dal gestore”*.

Esito per punti

1) Accolta

2a) Accolta

2b) Non accolta

2c) Accolta

2d) Accolta

Osservazione 015.8

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Mobilità infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore mobilità ciclabile e sostenibile attuazione PNRR e altri fondi		

Sintesi dell'osservazione

[...] Conclusioni

Dalla documentazione esaminata, viene riscontrata la sostanziale coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Metropolitano e quelle del PRIIM, salvo per la necessità di inserire tra le previsioni il tracciato della Ciclovía del Chianti. [...] Propone di tener conto, nel quadro propositivo del Piano Territoriale Metropolitano, dei tracciati relativi alle Ciclovie di interesse regionale nel territorio di riferimento come rappresentati nel Documento di monitoraggio del PRIIM 2023 [...]. I tracciati corretti della Ciclovía del Sole, del Sistema Integrato Ciclovía dell'Arno – Sentiero della Bonifica e della Ciclovía della Sieve potranno essere acquisiti direttamente dai Soggetti Attuatori.

Controdeduzione

Si condivide l'osservazione e pertanto si modifica l'elaborato “QP C1 – Carta delle Strategie” e “QP SP Strategie generali e per zone omogenee”.

Esito

Accolta

Osservazione 015.9

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Mobilità infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore programmazione grandi strutture di trasporto e viabilità regionale		

Sintesi dell'osservazione

STRADE REGIONALI – l'osservante ritiene opportuno che lo Statuto del Territorio non inserisca, sia nelle invarianti strutturali che, più in generale, nei principi e nelle regole per l'uso del territorio, vincoli ulteriori rispetto a quelli già fissati dalle norme previgenti; ciò al fine di garantire, da parte dei competenti uffici di codesta Città metropolitana, la gestione ordinaria e straordinaria delle SSRR di competenza nel rispetto delle funzioni delegate ai sensi dell'art.23 della LR 88/98; in merito poi al quadro propositivo, col quale sono definite le strategie progettuali a livello pianificatorio e di programmazione per lo sviluppo del territorio, ritiene opportuno che, obiettivi, criteri e indirizzi da perseguire sia in generale che nelle trasformazioni territoriali che interessano le viabilità regionali, ne garantiscano la piena fruibilità oltre a un livello di servizio pari almeno a quello attuale laddove non sia possibile migliorarlo.

L'osservazione richiede che l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione degli interventi e più in generale le previsioni e le norme di piano si armonizzino, garantendone la piena attuabilità, con le previsioni del PRIIM (Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità) che per le Strade Regionali prevede sul territorio fiorentino i seguenti interventi (che vengono elencati);

VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE - INTERVENTI INSERITI NEL PRIIM in attesa di programmazione

In analogia a quanto osservato sopra richiede che l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione degli interventi e più in generale le previsioni e le norme di piano si armonizzino, garantendone l'attuabilità, con le previsioni del PRIIM (Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità) relative agli interventi su strade non regionali ma di interesse regionale che si segnalano (che vengono elencati);

ACCORDI E ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI SUL TERRITORIO DELLA CMF

Anche per gli accordi di programma siglati per opere ubicate sul territorio di codesta Città Metropolitana, richiede che l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione degli interventi e più in generale le previsioni e le norme di piano si armonizzino, con le opere di cui ai predetti accordi per garantirne l'attuazione (che vengono elencati);

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI NAZIONALI

In relazione alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM, vengono segnalati i seguenti interventi (che vengono elencati);

L'osservante richiede che l'individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione degli interventi e, più in generale, le previsioni e le norme di piano si armonizzino, garantendone la piena attuabilità, con le previsioni del PRIIM relative ai predetti interventi sulle infrastrutture stradali di interesse nazionale.

INFRASTRUTTURE

FERROVIARIE

Il territorio della Città Metropolitana di Firenze, ed oggetto quindi del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie (che vengono elencate).

L'osservante raccomanda pertanto il coinvolgimento di Rete Ferrovia Italiana S.p.A. (RFI) quale Ente gestore per le infrastrutture ferroviarie nazionali.

Controdeduzione

Si condivide parzialmente l'osservazione e si modifica di conseguenza l'art. 38 (adesso art. 40 della Disciplina di Piano) eliminando la parte che poteva dare adito all'imposizione di vincoli ulteriori.

Il PTM individua specificatamente soltanto le infrastrutture di competenza della Città metropolitana; le altre sono individuate nel PUMS cui si rimanda. A tal fine si modifica, pertanto, l'art. 26 delle Norme di Attuazione (adesso art. 28 della Disciplina di Piano) e si adeguano i seguenti documenti inserendo il richiamo al PRIIM: "QP C1 – Carta delle Strategie" e "QP SP – Strategie generali e per zone omogenee", con la precisazione che tutte le infrastrutture elencate nell'osservazione sono contenute nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana), mentre nel PTM sono riportate solo quelle di competenza della Città Metropolitana.

Esito

Parzialmente accolta

Osservazione 015.10

Protocollo	40813	Data Arrivo	08/08/2024
Osservante	Regione Toscana - Settore sistema informativo e pianificazione del territorio		

Sintesi dell'osservazione

Statuto del territorio del PTM e rapporti con il PIT-PPR

1) L'osservante evidenzia che le 4 Invarianti del PTM (Invariante Strutturale 1 - Ambientale, Invariante Strutturale 2 - Fluviale, Invariante Strutturale 3 - Storico-culturale, Invariante Strutturale 4 - Storico-agraia) fanno parte, non con corrispondenza univoca, di altrettante strutture territoriali, idrogeomorfologica, ecosistemica, insediativa e agroforestale. Le Strutture territoriali sono rappresentate nell'elaborato denominato STC2 (carta del patrimonio) articolate per ulteriori tematismi che, insieme all'elaborato STC3, in cui sono rappresentate le Invarianti, ed alla tavola STO in cui sono riportate le zone omogenee, costituisce lo Statuto del PTM.

A tal proposito, richiamato l'art.4 comma 4 delle NTA del Piano in cui si specifica che "...il PTM contiene le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR)" si evidenzia la non chiara corrispondenza dello Statuto del PTM con lo Statuto del PIT-PPR che, in particolare a causa della differente denominazione (e rappresentazione) rispetto alle 4 Invarianti di rango regionale (I Caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, II Caratteri ecosistemici dei paesaggi, III Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, IV Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali), può ingenerare confusione. L'osservante evidenzia, a tal proposito, che a livello normativo la declinazione delle Invarianti e dei morfotipi del PIT-PPR all'interno della disciplina statutaria del PTM non è chiaramente espressa, poiché la stessa è strutturata con riferimento ad Invarianti e strutture territoriali diverse e non è possibile riconoscere all'interno di queste, gli indirizzi di valorizzazione e tutela delle Invarianti e dei relativi morfotipi del PIT-PPR.

L'osservante chiede pertanto, anche ai fini del successivo procedimento di conformazione del PTM al PIT-PPR, di esplicitare come le norme del PTM assolvano alla funzione precipua di garantire l'attuazione degli indirizzi per le politiche e direttive del PIT-PPR (Invarianti - Abachi dei morfotipi) nonché di evidenziare la corrispondenza, anche a fronte di una diversa denominazione, tra le Invarianti dei due strumenti di pianificazione territoriale.

2) Per quanto riguarda invece, le Zone omogenee individuate dal PTM evidenzia che esse non corrispondono pienamente con gli ambiti di paesaggio del PIT-PPR ricadenti nel territorio di Città Metropolitana di Firenze, pertanto anche al fine di agevolare l'attuazione degli indirizzi per le politiche e della disciplina d'uso delle relative schede del PIT-PPR ritiene necessario anche

in questo caso l'elaborazione di un documento di confronto che evidenzi la rispondenza tra i rispettivi territori, strategie e normative.

Disciplina del PTM (NTA)

3) In relazione al quadro normativo, ricordando che il PTM, ai sensi dell'art.91 comma 3 recepisce e specifica i contenuti del piano paesaggistico regionale, dalla lettura delle NTA del PTM è stata riscontrata la presenza di alcune disposizioni/prescrizioni riferite a tematiche precedentemente di competenza provinciale che adesso risultano trasferite alla Regione. Alla luce di tale premessa, si ricorda che il PTM può contenere “obiettivi” e “indirizzi” anche in materia di paesaggio, di agricoltura e di difesa del suolo, ma puntualmente inquadrati nel sistema normativo e pianificatorio regionale, che costituisce il riferimento conformativo per i comuni. L'osservante ritiene, pertanto, opportuno verificare che laddove la norma del P.T.C.M. preveda prescrizioni rivolte agli strumenti di pianificazione comunali, esse siano riferite ad aspetti di competenza di Città Metropolitana. In caso contrario si ritiene opportuno che dette prescrizioni, se ritenute utili e coerenti con la disciplina PIT/PPR, siano articolate sotto forma di indirizzi.

4) Quadro Propositivo del PTM

Con riferimento agli elaborati del quadro propositivo si evidenzia che le 6 strategie tematiche sono state riunite in un unico elaborato grafico che risulta poco leggibile a causa della quantità di informazioni in esso rappresentate. Ritiene pertanto opportuno anche per agevolare la lettura coordinata tra la tavola delle Strategie e le Schede Metaprogettuali, che possono interessare più di una Strategia, riportare le 6 strategie su altrettante tavole di progetto (come peraltro si riscontra nel documento QPSP).

Controdeduzione

1) Si ritiene opportuno modificare le invarianti strutturali in adeguamento al PIT/PPR. In particolare, si inseriscono specifici articoli nella disciplina inerenti le invarianti strutturali derivanti dal PIT che acquisiscono tale valore anche per il PTM. Di conseguenza si aggiornano tutti gli elaborati del PTM che contengono riferimenti alle invarianti, in particolare gli elaborati STC3, STI1, STI2, STI3, STI4.

2) L'individuazione delle Zone omogenee del PTM costituisce un approfondimento su criteri diversi rispetto a quelli utilizzati per la definizione degli ambiti di paesaggio del PIT senza creare conflitto fra le due entità territoriali; le zone omogenee del PTM sono basate, infatti, su criteri di analisi socio-economica che non contrastano con i criteri paesaggistici alla base degli ambiti di paesaggio. Resta comunque valida anche la considerazione che la scala territoriale a cui opera il PTM è di maggior dettaglio rispetto a quella regionale del PIT; infatti, il PTM, ad esempio, individua una zona omogenea in più (Val di Sieve), è aggiornato sulla fusione degli ex Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa, quest'ultimo localizzato in una sola zona omogenea del PTM a differenza del PIT che lo individua contemporaneamente in due ambiti.

Si condivide comunque il suggerimento contenuto nell'osservazione e si integra l'elaborato "ST ZO – Zone omogenee" inserendo un confronto che evidenzi la rispondenza tra i rispettivi territori.

3) Si condivide l'osservazione e si modificano l'art. 14 e l'art. 19 delle Norme di Attuazione (adesso artt. 16 e 21 della Disciplina di Piano).

4) Si condivide l'osservazione e di conseguenza l'elaborato "QP C1 – Carta delle Strategie" è stato raddoppiato di scala per una sua migliore lettura. L'osservazione è accoglibile nel merito, tuttavia si ritiene più opportuno, per una maggiore sintesi e semplificazione per il lettore, rappresentare le strategie in una unica tavola.

Esito per punti

1) Accolta

2) Parzialmente accolta

3) Accolta

4) Parzialmente accolta

Osservazione VAS 001

Protocollo	28210	Data Arrivo	04/06/2024
Osservante	Publiacqua		

Sintesi dell'osservazione

L'Ente comunica che per i nuovi interventi urbanistici dovranno essere previste reti duali (nera e bianca) con l'obiettivo di non aggravare i sistemi fognari attuali. Le nuove reti meteoriche dovranno, in via assolutamente prioritaria, scaricare in corpi idrici superficiali, dando ulteriore rilevanza eventualmente anche al riutilizzo delle acque piovane per gli usi meno pregiati. Inoltre, dovranno essere evitate nuove impermeabilizzazioni del terreno che possano diminuire le capacità di ricarica della falda.

Controdeduzione

Si prende atto del contributo pervenuto e si fa presente che il PTM non individua in maniera puntuale e localizzativa gli interventi di trasformazione del territorio, ma definisce e individua indirizzi e strategie di ampio respiro. Ciò premesso, si ritiene che il contributo, valido nei principi, debba essere demandato alla pianificazione operativa di livello comunale e pertanto risulta non accoglibile.

Esito

Non accolta

Osservazione VAS 002

Protocollo	29532	Data Arrivo	12/06/2024
Osservante	Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche		

Sintesi del contributo

L'Ente evidenzia alcuni aspetti:

1. nel periodo intercorso tra l'avvio del procedimento e la data di invio del contributo il Comune di Firenze ha approvato il nuovo Piano Strutturale ed il Piano Operativo con DCC 20/2024.
2. per quanto attiene le aree dismesse (elaborato 4-QCA3 - Atlante delle aree dismesse e degli spazi opportunità) l'Ente fa presente che per quelle aree che ricadono nel proprio territorio comunale il PO approvato ha individuato delle schede norma che definiscono le strategie e le condizioni di recupero di tali aree. Per alcune di esse i lavori sono già iniziati oppure risultano approvati i relativi piani attuativi o progetti propedeutici all'avvio alle trasformazioni.
3. in merito al Rapporto Ambientale, l'Ente ritiene opportuno fare alcune precisazioni riguardo la qualità dell'aria (Tomo A pag. 101) dell'agglomerato di Firenze e della scheda Ambito Area Fiorentina, ovvero che dal 2020 la situazione è migliorata e con DGR n. 1413/2020 tali aree sono state escluse dalle aree di superamento critiche per il materiale particolato (PM10), ai sensi dell'art. 12 della LR 9/2010. Inoltre, l'Ente dà atto che per l'agglomerato di Firenze persiste il superamento per il biossido di azoto. Per tali motivi i comuni dell'agglomerato di Firenze sono tenuti all'elaborazione del PAC e all'attuazione di quanto previsto dal PRQA.
4. un ultimo appunto riguarda il titolo riportato all'art.19 comma 2 lettera d) "Le nuove costruzioni rurali e i siti di bonifica" delle NTA del piano, in considerazione del fatto che nel testo della norma non si tratta di siti di bonifica.

Controdeduzione

1. Si prende atto di quanto evidenziato che può essere apprezzato come un vademecum sulle azioni da intraprendere successivamente all'approvazione definitiva del PTM.
2. Si prende atto di quanto evidenziato che può essere apprezzato come un vademecum sulle azioni da intraprendere successivamente all'approvazione definitiva del PTM.
3. Si prende atto del quadro emissivo migliorato dal 2020, ma non si ritiene opportuno aggiornare il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale nell'indicatore specifico in quanto l'introduzione della suddetta modifica comporterebbe un disallineamento

rispetto alla totalità dei contenuti aggiornati al 2019/2020. Terremo presente quanto evidenziato in sede di monitoraggio.

4. Si condivide il contributo e si aggiorna la disciplina (adesso art. 21 comma 2 lett. d) della Disciplina di Piano) eliminando la dicitura “siti di bonifica”.

Esito per punti

- 1) Accolta
- 2) Accolta
- 3) Non accolta
- 4) Accolta

Osservazione VAS 003

Protocollo	30069	Data Arrivo	14/06/2024
Osservante	Autorità Idrica Toscana		

Sintesi del contributo

L'Ente richiede di:

1. verificare che le captazioni riportate nelle tavole cartografiche QC C8 nn. 1-36 "Rete acquedottistica" del QC di piano siano coerenti con quelle inviate dall'Ente in allegato al contributo istruttorio.
2. verificare che le nuove previsioni indicate nelle "Schede Metaprogettuali" (elaborati 3-QPSM1, 4- QPSM2, 5- QPSM3, 6-QPSM4 e 7-QPSM5) individuabili come "centri di pericolo" ai sensi del comma 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, non ricadano all'interno delle "zone di rispetto" attualmente definite con il "criterio geometrico" dei punti acquedottistici.
3. verificare, nel caso in cui una captazione sia definita "fermo impianto parziale", con il gestore del SII, il suo attuale e previsto futuro utilizzo, allo scopo di individuare l'effettiva applicazione dell'area di tutela.
4. verificare ulteriori aggiornamenti delle captazioni afferenti al SII con il gestore.

Controdeduzione

1. In merito all'aggiornamento delle captazioni acquedottistiche della tavola QC C8 nn. 1-36, si è ritenuto opportuno non modificare alcun dato del quadro ambientale allo scopo di mantenere una fotografia coerente e temporalmente omogenea, anche se datata, nel complesso del documento. Aggiornamenti di specifici indicatori creerebbero delle discrepanze temporali nell'analisi del quadro ambientale complessivo. Terremo presente quanto evidenziato in sede di monitoraggio.
2. Si precisa che le uniche previsioni di trasformazione urbanistica localizzate puntualmente all'interno del PTM sono le Aree Bersaglio (le cui funzioni ammesse non rientrano tra le tipologie di "centri di pericolo" ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 94 c. 4) nelle piattaforme metropolitane (elaborato QPSM1) e per tali motivi non risulta necessario fare il controllo richiesto.
3. Non avendo aggiornato il dato conoscitivo, per le ragioni di cui al punto 1) della presente controdeduzione, si è ritenuto opportuno non svolgere l'aggiornamento richiesto. Ciò premesso, riconoscendo la validità della richiesta avanzata dall'Ente, si rimanda tale verifica agli strumenti pianificatori operativi di ciascun Comune. Terremo presente quanto evidenziato in sede di monitoraggio.
4. Si veda le risposte 1) e 3).

Esito per punti

- 1) Non accolta
- 2) Non accolta
- 3) Non accolta
- 4) Non accolta

Osservazione VAS 004

Protocollo	30145	Data Arrivo	15/06/2024
Osservante	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale		

Sintesi del contributo

L'Ente fa presente che a seguito della fase preliminare del procedimento del PTM sono intercorse alcune modifiche ai piani di bacino, in particolare:

- con DPCM 01 dicembre 2022 è stato approvato il nuovo “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027” (PGRA), pubblicato in G.U. n. 31 del 7/2/2023, consultabile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262;
- con DPCM 07 giugno 2023 è stato approvato il nuovo “Piano di Gestione delle Acque 2021-2027” (PGA), pubblicato in G.U. n. 214 del 13/9/2023, consultabile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904;

Inoltre, lo stesso Ente informa che il Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024 ha adottato il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del piano; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Ai sensi dell'articolo 12 comma 4 delle misure di salvaguardia i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici adottati successivamente alla data dell'08/04/2024, si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione degli stessi.

L'Ente infine richiede che gli sia comunicata la futura approvazione del PTM.

Controdeduzione

Si prende atto di quanto evidenziato dall'Ente.

Ciò premesso, in merito alle possibili modifiche che tali strumenti possono apportare al Rapporto Ambientale, si è ritenuto opportuno non modificare alcun dato del quadro ambientale allo scopo di mantenere una fotografia coerente e temporalmente omogenea, anche se datata, nel complesso del documento. Aggiornamenti di specifici indicatori o di piani e/o programmi creerebbero delle discrepanze temporali nell'analisi del quadro ambientale complessivo.

Esito

Non accolta

Osservazione VAS 005

Protocollo	30828	Data Arrivo	19/06/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore VAS e VINCA		

Sintesi del contributo

vedi oss. 15.4

Controdeduzione

vedi oss. 15.4

Esito

vedi oss. 15.4

Osservazione VAS 006

Protocollo	31254	Data Arrivo	21/06/2024
Osservante	Comune di Sesto Fiorentino		

Sintesi del contributo

1. Si chiede di precisare le eventuali salvaguardie del PTM ed il rapporto fra l'art. 12 del PTCP vigente e l'art 14 del PTM adottato.
2. Si chiede di meglio precisare il ruolo del Parco della Piana nell'ambito del contesto metropolitano prevedendone, se opportuno, un'apposita disciplina.
3. Si segnala che nella "Carta dello Statuto – Invarianti ST C3" non è stata riproposta l'intera area tra il Parco di Villa Solaria, la Mula e il parco agricolo di Villa Paolina.
4. Si forniscono alcune precisazioni conoscitive in merito all'aggiornamento dei processi in atto sul territorio in riferimento all'elaborato "QC – Atlante delle aree dismesse e spazi opportunità".
5. L'Ente osserva in merito alla mappatura acustica degli esposti al rumore - In riferimento alla mappa in oggetto si richiedono chiarimenti relativamente ai dati utilizzati ed al loro metodo di discretizzazione. In particolare, si richiede specifico chiarimento sulle risultanze relative alle aree in prossimità della Mezzana Perfetti Ricasoli, nel nodo tra questa e Via dell'Osmannoro e di Via Pasolini.

Controdeduzione

1. Il PTM non contiene salvaguardie rispetto al PTCP vigente. Pertanto, il PTCP verrà sostituito dal PTM solo al momento della sua approvazione definitiva
In riferimento al rapporto fra l'art. 12 del vigente PTCP e l'art. 14 del PTM adottato (adesso art. 16 della Disciplina di Piano), si fa presente una sostanziale corrispondenza. Tuttavia, si porta a conoscenza che, anche in accoglimento di alcune osservazioni, la norma è oggetto di modifica a seguito di controdeduzioni. Nello specifico si è convenuto che l'art. 14 delle Norme di Attuazione, così come adottato, sarebbe assimilabile a disciplina di livello puntuale tipica di uno Strumento Urbanistico operativo (R.U. o P.O. comunale), che presupporrebbe un livello di conoscenza dettagliata del territorio e pertanto una maggiore scesa di scala. La tutela nei confronti dell'*Invariante Strutturale 3 - Storico-culturale* del PTM, in quanto strumento di area vasta, è maggiormente perseguibile operando in termini di coerenza con gli elementi di valore presenti. Si modifica pertanto l'art 14 del doc. "N.A. – Norme di Attuazione" (adesso art. 16 della Disciplina di Piano).
2. Come declinazione della Strategia di piano *"Potenziare la gestione e l'istituzionalizzazione dei parchi agricoli multifunzionali, irrobustendo l'azione di*

coordinamento metropolitano e assicurandone la fruizione in sinergia con la tutela dei servizi ecosistemici”, il PTM inserisce il Parco agricolo della Piana all’interno del tema legature verdi descritto nella tavola “ST C2 – Carta dello Statuto Patrimonio” e nella tavola delle strategie “QP C1 – Carta delle Strategie”; inoltre è disciplinato all’art. 36 delle Norme di Attuazione (adesso art. 38 della Disciplina di Piano). Nello specifico il Parco Agricolo della Piana è conseguenza di Accordi che hanno coinvolto tutti gli Enti territoriali interessati. Si ritiene pertanto che debba essere la concertazione di tutti gli enti a stabilire un’apposita disciplina.

3. Il perimetro dell’area in questione è stato aggiornato proprio a seguito di una variante urbanistica del Comune di Sesto Fiorentino in occasione dell’Accordo di Programma sottoscritto fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Università degli Studi di Firenze per l’ampliamento dello stabilimento Eli Lilly e il trasferimento del Liceo Enriques Agnoletti.
4. Si condividono le precisazioni e si adegua l’elaborato “QC A3 - Atlante delle aree dismesse e degli spazi opportunità”.
5. Di seguito si forniscono i chiarimenti richiesti:
La motivazione per cui i quadranti sono bianchi lungo la Perfetti Ricasoli è legata ai dati utilizzati per l’analisi.

L’origine dei dati e il metodo di discretizzazione utilizzati per carta ‘8 QC C7 - Mappa acustica’ sono ampiamente dettagliati all’interno del documento ‘QC R QUADRO CONOSCITIVO - Relazione generale’ pagine 68-73. In sintesi, i dati di input sono una combinazione tra le analisi effettuate nell’ambito del rapporto ambientale del PUMS della Città Metropolitana di Firenze, approvato nel 2019 relativamente alla popolazione esposta al rumore da traffico stradale e il set di dati rappresentativi della popolazione esposta al rumore complessivo dovuto alle infrastrutture di trasporto principali includendo, oltre al traffico stradale, anche i contributi del traffico ferroviario e aeroportuale. Questi ultimi sono stati raccolti in riferimento a quanto prodotto dagli enti gestori delle singole infrastrutture all’aggiornamento relativo al 2017 della mappatura acustica delle infrastrutture principali. Sulla base dei dati raccolti è stata proposta una rappresentazione grafica della popolazione esposta ai livelli di rumore complessivo prodotto dalle infrastrutture ritenuti “elevati”, ovvero valori di L_{den} superiori a 65 dB(A) e valori di L_{night} superiori a 55 dB(A), carta ‘8 QC C7 - Mappa acustica’. Il mosaico dei riquadri è rappresentato con la colorazione descritta.

Con specifico chiarimento sulle risultanze relative alle aree in prossimità della Mezzana Perfetti Ricasoli, nel nodo tra questa e Via dell’Osmannoro e di Via Pasolini si ricorda come tale la carta “**8 QC C7 - Mappa acustica**” si riferisce esclusivamente al periodo notturno. In essa non vengono quindi considerati gli edifici a destinazione industriale, particolarmente numerosi nei riquadri individuati. I ricettori residenziali presenti nei riquadri menzionati nell’osservazione presentano, secondo i calcoli effettuati nell’ambito del PUMS del 2019, valori inferiori a 55 dB(A) L_{night} . Per tale ragione risultano bianchi.

Si ritiene di aver fornito il chiarimento richiesto dall'osservazione con la presente controdeduzione e pertanto l'osservazione è intesa come accoglibile.

Esito per punti

- 1) Accolta
- 2) Non accolta
- 3) Non accolta
- 4) Accolta
- 5) Accolta

Osservazione VAS 007

Protocollo	31478	Data Arrivo	24/06/2024
Osservante	Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato		

Sintesi del contributo

L'ente in merito agli elaborati di VAS ritiene esaustiva:

- l'illustrazione degli obiettivi e delle strategie, sia generali che relativi alle schede metaprogettuali, come illustrati nei documenti di piano e nel RA;
- la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano;
- adeguata la Sintesi non Tecnica.

L'ente osserva i seguenti punti:

1. Ritiene carente lo studio della coerenza e della conformità del PTM con il PIT, per quanto attiene la componente Paesaggio;
2. Nella definizione delle matrici ambientali utilizzate per la VAS è totalmente assente la componente Beni Culturali (beni architettonici e archeologici);
3. Ritiene parzialmente esaustivo il quadro dello stato attuale dell'ambiente in quanto il Paesaggio manca di analisi qualitative sullo stato di permanenza, conservazione e fragilità. Ritiene opportuno fare approfondimento nelle schede dei brownfield;
4. Ritiene parzialmente esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche dei territori interessati. Ritiene, comunque, opportuno inserire riferimenti funzionali ai successivi livelli di pianificazione, programmazione e progettazione, quali le mappe interattive della Regione Toscana (geoscopio, Ecosistema Informativo Regionale). Ritiene opportuno, allo scopo di non duplicare le cose, non rappresentare le aree tutelate per legge ma fare un richiamo al PIT che, con i PS e i PO, aggiorna i vincoli;
5. Rileva la necessità di inserire i beni culturali ope legis da artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004;
6. Ritiene non esaustiva la considerazione delle problematiche ambientali tenuto conto delle risorse ambientali analizzate e in rapporto al paesaggio e ai beni culturali. Si riscontra la mancata attivazione del tavolo tecnico proposto con nota 2549 del 7/02/2019 e si rileva la mancanza delle analisi circa le possibili ricadute delle azioni del Piano sui beni culturali e paesaggistici e se ne chiede l'implementazione. In particolare, nel Rapporto Ambientale e nelle schede metaprogettuali, laddove si prendono in esame le risorse ambientali in relazione alle strategie di piano, appare carente e poco pertinente

definire quali unici indicatori per la componente Paesaggio *la ricettività extraalberghiera, edifici in pericolosità da frana, edifici in pericolosità idraulica*. Sottolinea che prendere in considerazione la ricettività extra-alberghiera come fattore positivo, non va bene, anzi troppi turisti a Firenze incidono sul patrimonio culturale. Sarebbe più opportuno analizzare la risorsa Paesaggio attraverso indicatori pertinenti alle invarianti strutturali (comprese le schede di vincolo – visibilità);

7. Ritiene non esaustiva la considerazione sui possibili impatti sull'ambiente, compresi quelli relativi a beni archeologici, architettonici e paesaggistici. Prende atto del fatto che nel R.A. viene attestato che per alcune azioni strategiche gli effetti sulle risorse ambientali siano non valutabili e vengano demandati alla pianificazione di livello locale l'analisi e l'approfondimento degli scenari valutativi. Occorrerebbe rivalutare gli effetti positivi e negativi del piano e delle azioni strategiche che riguardano trasporti, riqualificazione urbana, valorizzazione della rete fluviale, la fruizione del paesaggio e la tutela dei sistemi ecologici sugli ambiti di paesaggio e le aree tutelate, tenendo conto dei principi di tutela sanciti dalla Disciplina del PIT/PPR. A titolo di esempio, pone l'attenzione sui seguenti aspetti, che il Piano potrebbe sviluppare compiutamente in una dimensione di area vasta:
 - a. Verde urbano e parchi,
 - b. Fonti Energetiche Rinnovabili,
 - c. Infrastrutture di rete (propone l'elaborazione di un piano di settore sugli impianti di telecomunicazione),
 - d. Sulle infrastrutture il piano non individua le previsioni di interventi stradali infrastrutturali e potenziali profili di criticità,
 - e. Legame tra le dinamiche di consumo di suolo e l'esposizione a rischio di dissesto idrogeologico,
 - f. Aspetti correlati alle caratteristiche del paesaggio rispetto alla risorsa idrica.
8. Ritiene parzialmente esaustiva l'indicazione degli indirizzi dati per mitigare/compensare gli effetti sull'ambiente per quanto attiene il Paesaggio, visti gli indicatori scelti. Ciò appare esaustivo, soprattutto, negli indirizzi delle prestazioni generali delle piattaforme e negli indirizzi per la pianificazione operativa riferiti alle schede metaprogettuali. Rileva che si sarebbero potuti esplicitare, ad esempio nelle NTA, i richiami necessari alla pianificazione operativa (disciplina generale del PIT/PPR, disciplina beni paesaggistici, prescrizioni schede di vincolo, ecc.).
9. Ritiene non esaustiva l'illustrazione della metodologia per la scelta delle alternative individuate nel piano e di come è stata effettuata la valutazione.
10. Non risulta esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sulle componenti di competenza. Emerge necessario esplicitare le tempistiche, i metodi di rilevazione, le soglie di ammissibilità e

le misure di correzione/aggiornamento da fornire per i futuri livelli di pianificazione alla dimensione locale che dovranno coordinarsi al PTM.

Controdeduzione

Si riportano di seguito le proposte di controdeduzione in maniera puntuale seguendo l'ordine e la numerazione della sintesi sopra esposta:

1. Allo scopo di rendere la coerenza del Piano con il PIT/PPR completa, si implementa il Quadro Programmatico del Rapporto Ambientale (cap. 3.14) per quanto attiene il capitolo sul PIT/PPR inserendo la descrizione e relativa coerenza delle Schede d'Ambito di Paesaggio (cap 3.14.3) e della Disciplina dei Beni Paesaggistici ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 (cap 3.14.4).

Si ritiene, inoltre, opportuno modificare le invarianti strutturali in adeguamento al PIT/PPR. In particolare, si inseriscono specifici articoli nella Disciplina inerenti le invarianti strutturali derivanti dal PIT che acquisiscono tale valore anche per il PTM. Si aggiornano, di conseguenza, tutti gli elaborati del PTM che contengono riferimenti alle invarianti, in particolare gli elaborati STC3, STI1, STI2, STI3, STI4.

In occasione della Conferenza paesaggistica ex art. 21 della disciplina del PIT verrà elaborato uno specifico documento di raffronto con le Schede d'Ambito e la Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT.

2. Si introduce un nuovo indicatore di quadro conoscitivo relativo alla sezione Paesaggio (cap 4.5) denominato "Beni architettonici e archeologici" elaborato in maniera coerente con gli altri indicatori di piano seguendo quindi lo stesso approccio e le stesse finalità. Parallelamente l'informazione di questi beni viene presa in considerazione anche nella parte valutativa, in particolare per quanto attiene le piattaforme metropolitane dove tali beni vengono analizzati e laddove ritenuto opportuno vengono definiti i relativi indirizzi prestazionali.
3. In riferimento alla componente Paesaggio si evidenziano di seguito i documenti del PTM che individuano situazioni di fragilità, degrado, sensibilità, rarità dei paesaggi:
 - "QC A3 Atlante delle aree dismesse e spazi opportunità". L'analisi sui Brown-field si compone di una schedatura con adeguato grado di approfondimento per un livello metropolitano di carattere conoscitivo. Per ogni scheda relativa a 134 aree di interesse metropolitano viene effettuata un'analisi comprensiva di una sintesi riferita ai seguenti parametri: valore posizionale, valore sociale, percezione del sito, valore culturale, valore di mercato. Il PTM non dà prescrizioni, tuttavia la redazione stessa di tale schedatura di analisi conoscitiva è indice di un'attenzione specifica ai valori anche storico-culturali e pertanto finalizzati ad un'appropriata futura rigenerazione.
 - "QP SM2 Schede meta progettuali – Piattaforme fluviali". In particolare, ogni scheda riporta indirizzi prestazionali suddivisi in Ambiente sicuro; Paesaggi fruibili; Filiera in rete.

- “QP SM5 Schede meta progettuali – aree storico-agrarie”. In particolare, ogni scheda riporta parametri di lettura di qualità del paesaggio (suddivisi in integrità e qualità visiva) e parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale (suddivisi in vulnerabilità e fragilità).

Tuttavia, a seguito anche del parziale accoglimento delle osservazioni n. 14 e 15.10 pervenute ai sensi della LR 65/2014, il PTM individua le invarianti in conformità al PIT/PPR integrando lo Statuto e le Norme di Attuazione. Inoltre, si predispone un documento di raffronto fra:

- la disciplina del PIT, l’abaco delle invarianti e i beni paesaggistici da un lato;
- le strategie, lo Statuto e le Norme di attuazione del PTM dall’altro.

4. I riferimenti funzionali suggeriti non corrispondono a riferimenti giuridici vigenti in materia di pianificazione territoriale. Si condivide quanto richiesto nella seconda parte del presente punto e pertanto si elimina l’elaborato “QC C12 – Carta dei Beni culturali e del paesaggio” e non si rappresentano le aree tutelate per legge.
5. Si condivide quanto richiesto e pertanto viene inserita la categoria di immobili tutelati ope legis per il combinato degli articoli 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 nell’elaborato “ST C5 – Carta Statuto immobili di notevole interesse pubblico e Beni architettonici e archeologici tutelati”.
6. Si fa presente che viene implementato il QC ed il relativo quadro valutativo come espresso al punto 3.
7. Nel presente punto di osservazione sembra emergere una confusione fra due parti distinte del Piano: da una parte le valutazioni ambientali e gli effetti dei contenuti del Piano sugli indicatori, dall’altra i contenuti veri e propri del Piano stesso.

Pertanto, in riferimento agli **effetti** su: beni archeologici, architettonici e paesaggistici, trasporti, riqualificazione urbana, valorizzazione della rete fluviale, fruizione del paesaggio e tutela dei sistemi ecologici, si fa presente che tutti gli aspetti citati sono ampiamente sviluppati e valutati nel Rapporto Ambientale; l’osservazione sembra chiedere di rivalutarli senza chiarire quale parte della valutazione viene contestata.

Qualora invece l’osservazione voglia intendere che il PTM debba **pianificare una serie di argomenti** che l’osservante propone come necessari per una migliore valutazione degli effetti ambientali, in riferimento ai singoli argomenti, proposti come contenuti del Piano e non come effetti ambientali, si evidenzia quanto segue:

- a. Si condivide quanto osservato e si integrano le Norme di Attuazione all’art. 15– Servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano inserendo quanto segue al comma 5 lettera c) (adesso art. 17 della Disciplina di Piano): “*La Città Metropolitana propone iniziative di coordinamento finalizzate ad una pianificazione di verde urbano e parchi all’interno degli insediamenti al fine di ridurre l’effetto di isola di calore, determinando al contempo una trasformazione dell’immagine urbana*”.

- b. Quanto osservato è tema di una proposta di Legge regionale che approfondirà l'argomento ed attribuirà competenze. Si ritiene pertanto opportuno rimandare ai successivi sviluppi.
 - c. L'elaborazione di piani di settore in materia di antenne e stazioni radio, come evidenziato nell'osservazione, è disciplinato da apposita normativa che attribuisce le competenze alle Amministrazioni Comunali.
 - d. Il PTM individua le previsioni di infrastrutture viarie di interesse metropolitano e le previsioni di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale e metropolitano. In riferimento, inoltre, alla richiesta di valutazione di potenziali profili di criticità si fa presente che essa è già contenuta nel PTM nell'elaborato "QC A5 – Atlante degli ambiti di attrattività metropolitana" e nelle schede metaprogettuali: "QP SM1 – Piattaforme Metropolitane" e "QP SM3 – Stazioni Metropolitane".
 - e. In materia di rischio di dissesto idrogeologico la normativa vigente attribuisce chiare competenze settoriali ad Autorità di Bacino, Regione Toscana (Genio Civile e Difesa del Suolo), Amministrazione Comunale in merito alla redazione di strumenti urbanistici ed in materia di autorizzazione vincolo idrogeologico per le dinamiche di consumo del suolo.
 - f. In merito alla componente risorsa idrica il PTM ha dedicato ampio interesse, sia nello Statuto del Territorio ("ST R Relazione Statuto del territorio" e "ST I2 Invariante strutturale 2 Fluviale") sia attraverso l'elaborazione di una scheda metaprogettuale per ciascun corso d'acqua ("QP SM2 Schede meta progettuali – Piattaforme fluviali").
8. Si condivide quanto richiesto e pertanto si adegua l'elaborato "N.A. – Norme di Attuazione" modificando l'art. 6 "Statuto del territorio: invarianti strutturali" (adesso art. 6 della Disciplina di Piano), ed inserendo il nuovo art. 7 "Statuto del territorio: ricognizione dei Beni paesaggistici" nella Disciplina di Piano.
 9. In riferimento alle scelte alternative si ritiene che tale approccio possa essere applicabile ad un intero strumento di pianificazione soltanto come "evoluzione ambientale senza l'attuazione del Piano". Si ritiene, pertanto, che lo scenario alternativo sia da interpretare in parte attraverso la cosiddetta alternativa zero, ossia l'assenza delle incidenze proposte dal piano stesso, desumibili attraverso tutta la componente "quadro conoscitivo" contenuta nel RA, in parte attraverso il confronto con la valutazione del piano previgente. In ogni caso si ritiene già ottemperata tale fase.
 10. Per quanto attiene gli indicatori si riferisce che la lista oggetto del piano di monitoraggio viene integrata con "Beni Architettonici ed Archeologici" inteso come parametro statistico calibrato su numero residenti di cluster omogenei, in coerenza con il livello di analisi territoriale, di area vasta, adottata nel quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale. Le prime risultanze che emergeranno, dalle attività di monitoraggio prospettate, in base alla significatività, leggibilità e correlazione tra le stesse, consentiranno anche di

valutare in che modo e per quali obiettivi si potrà trasferire tale informazione alla pianificazione a livello locale.

Esito per punti

- 1) Accolta
- 2) Accolta
- 3) Parzialmente accolta
- 4) Parzialmente accolta
- 5) Accolta
- 6) Accolta
- 7 a) Accolta
- 7 b) Non accolta
- 7 c) Non accolta
- 7 d) Non accolta
- 7 e) Non accolta
- 7 f) Non accolta
- 8) Accolta
- 9) Non accolta
- 10) Parzialmente accolta

Osservazione VAS 008

Protocollo	31603	Data Arrivo	25/06/24
Osservante	ARPAT		

Sintesi del contributo

L'Ente afferma che il Rapporto Ambientale risponde a quanto previsto dalla norma, mostrando un certo grado di coerenza con i piani e/o programmi sovraordinati. Tuttavia, nell'insieme osserva una estrema genericità degli obiettivi indicati, che non risultano essere misurabili, così come gli impatti derivanti dalla realizzazione di tali obiettivi non sono quantificabili e valutabili e per questo si rimanda agli stadi successivi della pianificazione. Questa genericità non permette all'Ente di esprimere un parere.

Controdeduzione

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente e si precisa che, per la natura stessa dei contenuti del PTM definiti ai sensi dell'art. 91 della LR 65/2014, la valutazione degli effetti ambientali effettuata risulta essere a carattere di area vasta ed interessa strategie a carattere sovracomunale e pertanto aventi contenuti generici non propriamente riconducibili a misurazioni e valutazioni di dettaglio. Si precisa che tale presa d'atto non comporta modifiche agli elaborati del PTM.

Come indicato nel parere motivato, si prevede di approfondire la valutazione degli impatti anche attraverso l'utilizzo dell'applicativo regionale MINERVA nelle successive fasi del procedimento al fine di confermare e dettagliare meglio quanto contenuto nelle valutazioni del rapporto ambientale.

Esito

Parzialmente accolta

Osservazione VAS 009

Protocollo	34888	Data Arrivo	11/07/2024
Osservante	Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore VAS e VIncA		

Sintesi del contributo

Il documento trasmette il Decreto Dirigenziale n. 15639 del 09/07/2024 pubblicato in data 10/07/2024, con cui lo scrivente settore rilascia la Valutazione di Incidenza ambientale relativa al PTM.

Il Decreto, in base alle informazioni fornite ed i successivi approfondimenti istruttori, rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, poiché conclude che il PTM non determinerà incidenze significative sui Siti Natura2000 ricadenti nel territorio della CM, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che siano integrate le NTA del PTM in modo che le indicazioni ivi riportate in termini di orientamenti, indirizzi e direttive, riferite al Quadro Propositivo - Strategie dello sviluppo sostenibile e operatività del piano, siano declinate in modo più puntuale e dettagliato negli strumenti urbanistici e nei piani di settore di quei comuni interessati direttamente dalla presenza di Siti Natura 2000, facendo riferimento esplicito agli strumenti di gestione dei siti medesimi (piani di gestione e misure di conservazione).

Controdeduzione

Si condivide e si integra l'art. 36 delle N.A. (adesso art. 38 della Disciplina di Piano) aggiungendo il comma 8.

Esito

Accolta